

Comune di TRICESIMO


PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Base: variante 64.

Aggiornamenti: (65), (66), 67, (68), 69, (70), 71, 72, 73, Pac di zona A di Tricesimo capoluogo.

(n): variante non modificante questo elaborato.

≡ **ARCHIUR Srl** UDINE



NORME DI ATTUAZIONE.

Allegati:

A) LEGENDA DI ZONIZZAZIONE.

B) COLORI PER MURI O PARAMENTI ESTERNI IN ZONE B.A, B.A1 E B1.

C) COLORI PER SERRAMENTI ESTERNI IN ZONE B.A, B.A1 E B1.

Elaborato non ufficiale.

Per la regolazione degli interventi valgono gli elaborati originali.

INDICE

Art. 1.	Norme generali	4
Art. 2.	Piano particolareggiato	6
Art. 3.	Suddivisione in zone	9
Art. 4.	Zona A (Di interesse storico, artistico o ambientale)	11
Art. 5.	Zona B.A (Di completamento, di borgo). Zona B.A1 (Di com, di bor, libera)	18
Art. 6.	Zona B1 (Di completamento, intensiva)	25
Art. 7.	Zona B2 (Di completamento, estensiva)	30
Art. 8.	Zona B3 (Di completamento, pianificata)	34
Art. 9.	Ambiti residenziali in zona C	37
Art. 10.	Ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata	40
Art. 11.	<i>(Soppresso)</i>	42
Art. 12.	Zona D2 (Industriale, prevista)	43
Art. 13.	Zona D3 (Industriale, esistente)	46
Art. 14.	Zona E1.1 (Di interesse agricolo-paesaggistico)	50
Art. 15.	Zona E1.2 (Di interesse agricolo)	55
Art. 16.	Zona F (Di rispetto ambientale)	62
Art. 16 bis.	<i>Zona H2 (Commerciale, prevista)</i>	66
Art. 17.	Zona H3.1 (Commerciale, esistente, specializzata)	70
Art. 18.	Zona H3.2 (Commerciale, esistente, mista)	74
Art. 19.	Zona S (Per servizi ed attrezzature collettive)	78
Art. 20.	Zona di verde privato	83
Art. 21.	Zona di attrezzature a servizio della viabilità	87
Art. 22.	<i>(Soppresso)</i>	87
Art. 23.	Area di rispetto cimiteriale	87
Art. 24.	Viabilità	89
Art. 25.	Acqua	91
Art. 26.	Area ferroviaria	91
Art. 27.	Area di rilevante interesse ambientale (Aria)	92
Art. 28.	Attività produttive	93
Art. 29.	Vincolo culturale	95
Art. 30.	Vincolo paesaggistico	97
Art. 31.	Decoro e tutela ambientale	98
Art. 32.	Risparmio energetico	99
Art. 33.	Sicurezza geologico - idraulica	100
Art. 34.	Deroghe	102
Art. 34 bis.	<i>Crediti edificatori</i>	104
Art. 35.	Definizioni	105
Art. 36.	Norme transitorie	114
Tabelle		115
<i>Allegato A) Legenda di zonizzazione</i>		118
<i>Allegato B) Colori per muri o paramenti esterni in zone B.A, B.A1 e B1</i>		119
<i>Allegato C) Colori per serramenti esterni in zone B.A, B.A1 e B1</i>		120

SIGLE

Arpa.....	Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
Ass	Azienda per i servizi sanitari
Ba	<i>beni archeologici</i>
Bap	<i>beni architettonici e paesaggistici</i>
Dlgs	decreto legislativo
Dm	decreto ministeriale
Dpgr	decreto del presidente della giunta regionale
Id	intervento diretto
Lr	legge regionale
Ls	legge statale
max	massimo
min	minimo
Prg	piano regolatore generale comunale
Prp.....	<i>piano attuativo comunale (1)</i>
Rd	regio decreto
Su	superficie utile
Sv	superficie di vendita
Uba	unità di bestiame adulto

(1) Di qualsiasi genere.

RIFERIMENTI

L'espressione «edificio di pregio» indica edificio così distinto nella zonizzazione.

Le espressioni «edificio di riferimento», «fronte di riferimento» e «fronte di completamento» indicano edifici e fronti presenti nel quaderno dei borghi.

Le espressioni «area di consolidamento», «ambito di piano particolareggiato strada statale del centro storico» e «ambito soggetto a Prpc di iniziativa pubblica o privata» indicano ambiti così distinti nella zonizzazione.

L'espressione «elenco di industrie insalubri» indica l'elenco di cui al Rd 1265/1934, art. 216.

L'espressione «o pari a esistente», presente in alcuni indici di zona, indica una possibilità alternativa ad un indice altro. La maggiorazione dell'indice di fabbricabilità o del rapporto di copertura eventualmente prevista per unità funzionali vale rispetto all'indice e alle unità funzionali esistenti. La maggiorazione riferita ad una unità funzionale eventualmente divisa in più proprietà è ripartita per millesimi, salvo accordo diverso tra proprietari.

La parola «esistente» indica opere e attività esistenti legittimamente sia al momento della domanda di intervento che al momento dell'entrata in vigore del Prg variante 60 (26 6 2008), se non previsto diversamente da norma specifica.

L'espressione «in genere» introduce a una previsione da applicarsi nei casi in cui non siano presenti previsioni specifiche. Nei casi in cui sono presenti sono applicate le previsioni specifiche. Previsione generale e previsioni specifiche sono applicabili a oggetti diversi senza esclusione reciproca.

L'espressione «volume geometrico» indica il volume fisico (ingombro), vuoto per pieno, compresi androni, portici e logge.

NORME DI ATTUAZIONE

ART. 1. NORME GENERALI.

1. Il piano regolatore generale comunale (Prg):
 - a) disciplina l'uso e l'assetto del territorio comunale;
 - b) ha valore a tempo indeterminato;
 - c) è attuato mediante:
 - 1) intervento diretto (Id);
 - 2) piano regolatore particolareggiato (Prp).

Restano salve le previsioni di cui all'art. 2.
2. Il Prg è costituito dagli elementi seguenti:
 - a) piano struttura;
 - b) zonizzazione;
 - c) norme di attuazione;
 - d) obiettivi, strategie, limiti di flessibilità;
 - e) quaderno dei borghi;
 - f) quaderno degli ambiti di Prp.
3. Presso le opere elencate in tab. 1, esistenti o previste, sono rispettati i limiti di distanza ivi indicati. Entro i limiti di distanza sono vietate le opere seguenti:
 - a) nuova realizzazione di edifici;
 - b) ampliamento di edifici, se non mediante recupero di altri;
 - c) opere altre specificatamente indicate.

Le opere sono però ammesse se previste da deroga e/o autorizzate dal soggetto competente, compatibilmente con le norme di settore.

Le norme valgono anche nella fascia di rispetto stradale per variante della strada *statale* 13.
4. Per parcheggio previsto da indice di zona:
 - a) la superficie è calcolata sulla parte di opera oggetto di intervento;
 - b) il volume è calcolato secondo la definizione del Prg;
 - c) il numero di posti auto della parte di opera oggetto di intervento se non intero è arrotondato all'unità superiore;
 - d) la distanza è misurata tra i punti più vicini delle aree di pertinenza funzionale delle opere;
 - e) è vietato ridurre il parcheggio di un'opera *non oggetto dell'intervento* a una misura inferiore alla minima prevista per nuova realizzazione;
 - f) *(soppressa)*;
 - g) l'uso può essere per autoveicoli, motoveicoli e cicli.

Per media e grande struttura commerciale se diverse valgono le previsioni di settore.
5. In opera avente destinazione d'uso non prevista specificatamente da norme di zona è vietato aumento:
 - a) del numero di unità immobiliari;
 - b) della superficie sia utile che di pavimento, se non in zone E.

Resta salva l'applicazione di norme specifiche.

6. In lotto di opere aventi destinazione d'uso non prevista da norme di zona il Comune può subordinare nuova realizzazione e ampliamento al mutamento di destinazione d'uso delle opere esistenti.
7. Ove previsto un indice di fabbricabilità o rapporto di copertura pari a esistente + una quantità determinata, la quantità determinata può essere realizzata solo ove vi sia una quantità esistente.
8. L'allevamento di animali per consumo o uso proprio fino a 0,5 Uba:
 - a) costituisce servizio ed accessorio della residenza;
 - b) rispetta da zone A, B e C, *da ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata, da zone S1 e S2 se non di servizi tecnologici* e da confine una distanza minima di m 5, o la distanza maggiore prescritta dall'Ass, anche per lo spazio di stabulazione;
 - c) è realizzato rispettandosi cautele per l'igiene e la sanità.
9. In assenza di indici specifici: in zona per insediamenti l'edificazione è libera. Resta salvo l'obbligo di rispetto di destinazioni d'uso, indici altri, disposizioni particolari, codice civile e norme altre.
10. In caso di mutamento di destinazione d'uso anche senza opere sono comunque rispettate le destinazioni d'uso previste dalle norme di zona.
11. Per modalità di applicazione delle norme di attuazione il Comune può dotarsi di criteri propri.
12. Resta salva l'applicazione di norme e piani di settore.
13. Resta salva l'applicazione delle previsioni del Prg variante 31, *con le eccezioni seguenti:*
 - a) *in area perimetrata da provvedimenti di settore come zona di produzione dei vini Colli orientali del Friuli compresa in zona E1.1 valgono le previsioni di cui all'art. 14, A), 1 bis;*
 - b) *per recinzioni:*
 - 1) *in zona E1.1 valgono le previsioni di cui all'art. 14, C), 3;*
 - 2) *in zona E1.2 valgono le previsioni di cui all'art. 15, C), 4;*
 - 3) *in zona F valgono le previsioni di cui all'art. 16, A), 2, g);*
 - c) *le norme di tutela dei prati stabili si applicano esclusivamente nelle zone E e F del Prg già esecutivo alla data del 13 aprile 2007. Di conseguenza gli interventi consentiti nelle nuove zone, derivanti da zone E ed F introdotte dopo tale data, sono soggetti al regime previsto dall'art. 5 della Lr 9/2005.*
14. In caso di contrasto con il regolamento edilizio vale la norma ultima approvata.

ART. 2. PIANO PARTICOLAREGGIATO.

1. Il Prp è formato per ambiti unitari corrispondenti:

a) in genere: a indicazioni di zonizzazione;

a1) *in zona F: a intera zona F;*

b) ove è obbligatorio ma non vi sono indicazioni nella zonizzazione, *in zona diversa da F: a area di opere e loro pertinenze.*

Restano salve le previsioni di cui al comma 2, le norme specifiche di zona e la possibilità di formare un Prp di iniziativa privata anche ove non espressamente previsto se proposto dall'unanimità dei proprietari, e un Prp unico per aree di Prp indicati distinti.

2. In area di Prp previgente valgono a tempo indeterminato le norme di attuazione e le indicazioni tipologiche, allineamenti e altre prescrizioni urbanistiche ivi previste. Resta salvo che:

a) il Prp previgente:

1) se valido: può essere modificato mediante variante;

2) se decaduto di validità:

2.1) non può essere modificato mediante variante.

In applicazione della Lr 12/2008, art. 3, comma 7 bis le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche, con esclusione di quelle relative alle aree e ai beni assoggettati a vincoli preordinati all'esproprio o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, possono però essere oggetto di variante parziale anche successivamente al decorso del termine di validità se il Prp è di iniziativa pubblica;

2.2) può essere sostituito con Prp nuovo, nelle zone in cui il Prp è obbligatorio o se il Prp nuovo è formato di iniziativa unanime dei proprietari;

3) se decaduto di validità dopo essere stato formato di iniziativa privata e le opere di urbanizzazione non sono state iniziate: è inapplicabile;

4) può essere revocato motivatamente, *totalmente o parzialmente*. Dopo la revoca sono applicate le altre previsioni di Prg, senza necessità di soppressione o modifica del perimetro eventuale del Prp previgente nel Prg. Dopo la revoca:

4.1) il Prg è comunque attuato:

4.1.1) mediante Prp nuovo:

4.1.1.1) in zone A, C, D2, ambito compreso in perimetro piano particolareggiato centro storico, ambito di piano particolareggiato strada *statale* del centro e ambito soggetto a Prpc di iniziativa pubblica o privata;

4.1.1.2) in zone E per opere per conservazione, prima trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per l'agricoltura e per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole, esorbitanti dal concetto di attività

connesse alle attività di imprenditore agricolo come previste dalle legge;

- 4.1.2) mediante intervento diretto in zone e per opere diverse da quelle di cui al punto 4.1.1);
- 4.2) in assenza di perimetro di Prp nel Prg:
 - 4.2.1) se la revoca è totale: il Prp nuovo è formato per l'area del Prp previgente, limitatamente alle zone o aree in cui il Prp è obbligatorio, senza necessità di modifica del perimetro eventuale di Prp nel Prg;
 - 4.2.2) se la revoca è parziale: il Prp nuovo è formato per l'area corrispondente alla parte revocata, limitatamente alle zone o aree in cui il Prp è obbligatorio, senza necessità di modifica del perimetro eventuale di Prp nel Prg;
- b) ove non contrastanti con obiettivi, strategie e strategia di piano di Prg: Prp nuovo e variante possono mantenere destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici previsti o applicati dal Prp previgente diversi da quelli di Prg. Il mantenimento di destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici può essere anche parziale, ove da ciò non derivi un incremento delle entità fabbricabili complessivamente previste dal Prp previgente;
- c) Prp nuovo, variante e interventi diretti di iniziativa privata non possono comunque ridurre la quantità complessiva di spazi per servizi ed attrezzature collettive rispetto a Prp previgente di iniziativa privata, se non per adeguamento a previsioni viarie specifiche del Prg, eventualmente con modifiche rispettanti i limiti di flessibilità;
- d) eventuali previsioni di Prg diverse da Prp previgente possono essere applicate direttamente dal Comune in ogni tempo ove concernenti servizi ed attrezzature collettive, viabilità, *impianti tecnici e tecnologici*, sicurezza geologico-idraulica, storia, arte, ambiente, igiene e sanità, o ove per il Prp previgente non sia stata stipulata la convenzione;
- e) se non previsto diversamente nel Prp previgente: per indici edilizi ed urbanistici valgono le definizioni del Prg vigente al momento della formazione del titolo per realizzazione di opere.

In caso di contrasto tra perimetro di Prp riportato dal Prg e perimetro di Prp approvato o adottato vale per tutti i fini il perimetro di Prp approvato o adottato.

3. Le previsioni di cui al comma 2 per Prp previgente valgono anche per Prp approvato dopo l'adozione del Prg variante 60.
4. Le zone S eventualmente previste dal Prg entro il perimetro di Prp di zona fabbricabile sono computabili per lo standard per servizi ed attrezzature collettive tipico di zona fabbricabile.
5. La convenzione per Prp può prevedere mantenimento di proprietà e gestione di opere di urbanizzazione da parte di privati.
6. Il Prp può rettificare e integrare le previsioni del Prg per servizi ed attrezzature collettive, viabilità e acqua.
7. I Prp e i progetti di sistemazione di aree scoperte di superficie superiore a m² 2.500 presso il rio Tresemane e in area soggetta a vincolo

paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza, sono corredati di una relazione idraulica sullo smaltimento delle acque meteoriche, dimostrante la compatibilità delle previsioni con lo stato del territorio e con piani e programmi pubblici di settore.

8. I Prp relativi a zone prossime ad area di rilevante interesse ambientale contengono misure adeguate a limitare la pressione urbanistica ed edificatoria verso l'area di rilevante interesse ambientale.
9. Il Prp può modificare motivatamente il Prg, rispettandone obiettivi, strategie e limiti di flessibilità. Le modifiche del Prg mediante Prp di iniziativa privata sono comunque rimesse alla valutazione del Comune. Il Prp modificante la zonizzazione di Prg è corredato di grafici indicanti la classificazione in zone e le simbologie eventuali delle aree oggetto di modifica, coerenti con la classificazione in zone e le simbologie del Prg vigente.
10. Le previsioni del Prp difformi dal perimetro e/o dalle superfici di zone fino all'1% rispettanti i limiti di flessibilità non costituiscono modifica del Prg ai fini delle procedure di formazione del Prp.
11. Il Comune può prescrivere la realizzazione o il completamento di opere di urbanizzazione circostanti l'ambito di Prp.
12. *Le opere di zona per servizi ed attrezzature collettive prevista da Prp di zone A, B e C - ad esclusione di quelle indicate nell'art. 35, lettera Z - non sono soggette all'indice di fabbricabilità di zone A, B e C. Resta salva l'applicazione di norme specifiche.*
13. *Il Prp può essere convenzionato e attuato per comparti, fermo restando che il Prp stesso deve in ogni caso essere approvato per l'intero ambito, salvo le modifiche ammesse dal Prg e/o dalla legge.*

ART. 3. SUDDIVISIONE IN ZONE.

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle zone seguenti:

Zona	Sottozona	Tipo
A		(Di interesse storico, artistico o ambientale)
	A2	(<i>Laipacco</i>)
	A3	(<i>Tricesimo</i>)
B.A		(Di completamento)
	B.A	(di borgo)
	B.A1	(di borgo, libera)
	B1	(intensiva)
	B2	(estensiva)
	B3	(pianificata)
Ambito residenziale in zona C		
Ambito soggetto a Prpc di iniziativa pubblica o privata		
D		(Industriale)
	D2	(prevista)
	D3	(esistente)
E		(Agricola)
	E1.1	(di interesse agricolo-paesaggistico)
	E1.2	(di interesse agricolo)
F		(Di rispetto ambientale)
H		(Commerciale)
	H2	(<i>prevista</i>)
	H3.1	(esistente, specializzata)
	H3.2	(esistente, mista)
S		(Per servizi ed attrezzature collettive)
	S1	attività di pubblico interesse
	S2	attività di pubblico interesse in zona E
	S3	di iniziativa pubblica o privata: sport equestri
	S4	di iniziativa pubblica o privata: attività cinotecnica
Zona di verde privato		
Zona di attrezzature a servizio della viabilità		
Area di rispetto cimiteriale		

Viabilità

Acqua

Area ferroviaria

2. Nelle zone sono ammesse opere e usi direttamente corrispondenti al titolo delle destinazioni d'uso ivi elencate, e opere e usi strettamente strumentali o complementari. Resta salva l'applicazione di norme specifiche.
3. Un'opera funzionale a edificio esistente e il cui tipo è ammesso dal Prg in due zone diverse può essere realizzata anche nella zona diversa da quella dell'edificio esistente, alla distanza massima di metri 30 dal confine di zona dell'edificio esistente. L'opera rispetta comunque le norme della zona in cui è realizzata.

ART. 4. ZONA A (Di interesse storico, artistico o ambientale).

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) agricola, per deposito e magazzino, *per conservazione, trasformazione, confezionamento e vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola, solo in lotto in cui un'attività agricola è esistente, senza depositi o lavorazioni all'aperto, e per agriturismo nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione regionale specifica vigente in materia;*
 - b) alberghiera;
 - c) artigianale *produttiva di interesse residenziale, a basso impatto ambientale, come panificio, gelateria, pizzeria, rosticceria, sartoria, calzoleria, cappelleria, oreficeria, bottega d'arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili, purché compatibili con la prevalente funzione residenziale;*
 - d) commerciale al dettaglio;
 - e) direzionale, *purché compatibili con la prevalente funzione residenziale e con i connotati tipologico-insediativi che contraddistinguono la zona omogenea;*
 - f) *(soppressa);*
 - g) residenziale;
 - h) *servizi e attrezzature collettive limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge;*
 - i) *servizi di interesse residenziale;*
 - l) *viabilità limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge.*
2. In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso: sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non *previsti al comma 1.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) in genere:
 - 1.1) a Tricesimo: m 9, o pari a esistente, *salvo che è possibile:*
 - 1.1.1) *per adeguamento dell'altezza interna di piani esistenti: anche sopraelevazione fino a m 0,5 oltre l'altezza esistente, senza aumento del numero di piani. La norma non vale in zone A1 e A2;*
 - 1.1.2) *sul confine con edificio altro contiguo: anche realizzazione di altezza superiore per ottenere armonizzazione tipologica di coperture contigue. La norma non vale in zone A1 e A2;*

- 1.1.3)** *in area contigua a edifici di altezza superiore a m 13: anche altezza superiore, fino a m 13, per realizzare transizione graduale tra complessi esistenti di grande dimensione, in piazza Verdi - inizio di via Sant'Antonio e la cortina edilizia di via Sant'Antonio;*
- 1.2)** a Laipacco: m 7,5, o pari a esistente;
- 2)** in opera di restauro: pari a esistente, computata senza tenere conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di carattere storico-artistico o di pregio ambientale;
- 3)** in opera di ampliamento di edificio soggetto a restauro: pari all'altezza dell'edificio ampliato;
- 4)** in opera di trasformazione planivolumetrica, ampliamento e nuova realizzazione a distanza da edifici soggetti a vincolo culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, minore di m 20, media: pari a esistente del più alto degli edifici vincolati distanti meno di m 20;
- b)** densità di unità immobiliari residenziali:
- 1)** a Tricesimo: 1 per ogni 100 m², o pari a esistente *alla data di adozione della variante 73 (26 3 2015) + 1 unità immobiliare residenziale per ogni unità funzionale aventene meno di 3;*
- 2)** a Laipacco: 1 per ogni 300 m², o pari a esistente + 1 unità immobiliare residenziale per ogni unità funzionale aventene meno di 3;
- c)** distanza da confine: m 0;
- d)** distanza da edificio soggetto a vincolo culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, distante meno di m 20: pari a esistente. *A Tricesimo capoluogo la norma non vale nell'ampliamento di edificio soggetto a vincolo culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, rispetto all'edificio ampliato;*
- e)** distanza da strada:
- 1)** *in genere: m 0;*
- 2)** *statale:*
- 2.1)** *nel centro abitato: m 0;*
- 2.2)** *fuori dal centro abitato:*
- 2.2.1)** *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo: m 40;*
- 2.2.2)** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo: m 20.*
- Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- f)** indice di fabbricabilità fondiaria:
- 1)** a Tricesimo: m³/m² 5, o pari a esistente + 150 m³ per ogni unità funzionale;
- 2)** a Laipacco: m³/m² 1, o pari a esistente + 150 m³ per ogni unità funzionale.
- Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;*
- g)** rapporto di copertura:

- 1) a Tricesimo: m^2/m^2 0,4, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale;
- 2) a Laipacco: m^2/m^2 0,2, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale.

Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;

- h)** superficie per parcheggio, per ristrutturazione con demolizione, ampliamento con aumento di superficie utile o nuova realizzazione, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 400 di percorso, minima:

- 1) stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
- 2) di relazione:
 - 2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) di Su artigianale e agricola non agrituristica: 10%;
 - 2.3) di Sv commerciale al dettaglio:
 - 2.3.1) in genere: 60%;
 - 2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m^2 400 e m^2 1.500: 150%.

Per esercizio di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto lo standard è ridotto in deroga alla norma generale del 70%, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza o di ridurre corrispondentemente la superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico;

- 2.4) di Su direzionale: 30%;
- 2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive:
 - 2.5.1) per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
- 2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 30%.

A Tricesimo capoluogo per l'ampliamento con aumento di superficie utile la norma vale solo per unità immobiliari non residenziali.

Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti alla data del 18 6 2003 per destinazione d'uso anche successiva commerciale al dettaglio non trovano applicazione.

Ai fini di cui all'indice il parcheggio può essere ricavato anche in area comunale, pur se non pertinenziale, mediante la procedura di cui alla legge regionale 29/2005, art. 18, comma 2;

- i)** superficie di vendita di esercizio commerciale, se non per esercizio pubblico, massima:
- 1) in genere: m^2 200, o pari a esistente;
 - 2) a Tricesimo capoluogo, in aree prossime a via Nazionale o piazza Verdi: m^2 800;
- l)** superficie lorda di pavimento di destinazione d'uso agricola non agrituristica e di destinazione d'uso artigianale produttiva, massima: m^2 200, o pari a esistente + m^2 50 per ogni unità funzionale.

2. Negli edifici soggetti a recupero senza demolizione valgono le norme di altezza interna dei vani, superfici minime abitabili e superfici finestrate di cui alla Lr 44/1985.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp.
2. Il Prp garantisce la salvaguardia delle caratteristiche storico- artistiche e ambientali esistenti. In particolare il Prp:
 - a) assicura la salvaguardia di edifici e complessi di carattere storico-artistico e di pregio ambientale;
 - b) indirizza il recupero e l'evoluzione degli insediamenti in coerenza con la struttura tipica storica;
 - c) assicura l'omogeneità dell'edificato attraverso previsione di dimensioni, forme e materiali tipici storici o con essi armonizzati;
 - d) a Tricesimo mira prioritariamente alla conservazione tipologica degli elementi di maggiore interesse storico-documentale;
 - e) a Laipacco mira prioritariamente al recupero e riuso anche mediante trasformazione compatibile con i caratteri tipici degli elementi di maggiore interesse storico-documentale o storico-ambientale di matrice rurale.
3. Il Prp classifica gli immobili e prevede un'articolazione degli interventi secondo le categorie seguenti:
 - a) zona A1, di restauro: edifici o complessi di carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale. Sono ammessi anche ampliamento e nuova realizzazione per costituire accessori richiesti dalle esigenze dell'uso;
 - b) zona A2, di conservazione tipologica: edifici o complessi di interesse documentale particolarmente rappresentativi di tipologie storiche locali. Sono ammessi anche ampliamento e nuova realizzazione per costituire accessori richiesti dalle esigenze dell'uso;
 - c) zona A3, di ristrutturazione: edifici o complessi tipici storici. Sono ammessi anche ampliamento, nuova realizzazione e demolizione comunque preordinati al recupero e alla valorizzazione urbanistica delle aree;
 - d) zona A4, di demolizione con ricostruzione: edifici generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche con l'edificato circostante, ma suscettibili di ricostruzione con esso coerente;
 - e) zona A5, di demolizione senza ricostruzione: edifici generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche con l'edificato circostante, e insuscettibili di ricostruzione con esso coerente;
 - f) zona A6, libera edificabile: aree libere prive di particolare interesse ambientale suscettibili di edificazione coerente con l'edificato tipico circostante;
 - g) zona A7, libera inedificabile: aree libere di pregio ambientale o necessarie a protezione e valorizzazione di edificato di particolare interesse circostante. Sono ammesse opere non costituenti edifici o

richieste dalle esigenze dell'uso di edifici esistenti in zona A diversa contigua.

Il volume degli edifici esistenti è comunque compreso nel calcolo dell'indice di fabbricabilità esistente.

4. In assenza di Prp sono ammessi:
 - a) restauro;
 - b) (soppressa).
5. Le opere rispettano le caratteristiche seguenti:
 - a) tipologia edilizia:
 - 1) *in genere*: lineare o a corte, eventualmente curva o spezzata per lo stato dei luoghi, di lunghezza almeno doppia della profondità, se non irrazionale per lo stato dei luoghi;
 - 2) *a Tricesimo capoluogo*: congrua con lo stato e l'interesse storico-artistico, ambientale o documentale delle opere e del complesso urbanistico ed edilizio;
 - b) copertura:
 - 1) preminentemente a falda/e. Sono vietati abbaini. *A Tricesimo capoluogo gli abbaini sono vietati solo su edifici distinti in zonizzazione come edifici di pregio, e dove ammessi rispettano comunque criteri di congruenza con lo stato e l'interesse storico-artistico, ambientale o documentale delle opere e del complesso urbanistico ed edilizio;*
 - 2) con colmo, o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale. Il colmo della copertura principale segue:
 - 2.1) *in genere*: l'orientamento in lunghezza dell'edificio;
 - 2.2) *a Tricesimo capoluogo*: l'orientamento in lunghezza dell'edificio o della cortina edilizia;
 - 3) con pendenza di falda/e: anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (*linde*) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:
 - 3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;
 - 3.2) compresa tra 40% e 45% in nuova realizzazione e in ristrutturazione con demolizione;
 - 4) con manto di copertura a falda/e: di laterizio naturale curvo. *In ampliamento è comunque ammesso manto come l'esistente dell'edificio ampliato.*

Resta salva la possibilità di realizzare opere funzionali alla copertura di via Sant'Antonio di caratteristiche diverse da quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4), rispettandosi comunque criteri di congruenza con lo stato e l'interesse storico-artistico, ambientale o documentale delle opere e del complesso urbanistico ed edilizio;
 - c) muri o paramenti esterni:
 - 1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone fatti in opera mediante tecniche tipiche storiche locali documentate;

- 2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone a vista. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune.

Sono vietati inserti di pietra, sasso o mattone nuovi o da recupero se non con contorno lineare o per singoli pezzi lavorati artisticamente;

d) aperture di facciata:

- 1) con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1,4 e 1,6 al piano primo, e 1 e 1,6 ai piani altri, eccetto porte, porte-finestre e portoni. Resta salva la possibilità di chiusura mediante vetrata di portici esistenti tipici storici. *In ampliamento sono comunque ammesse aperture di facciata come le esistenti dell'edificio ampliato;*

- 2) con schema di allineamento orizzontale e verticale;

e) serramenti:

- 1) vietati di alluminio naturale o anodizzato *bronzato*. Sono vietate anche griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;

- 2) colorati scuri, o anche verniciati al naturale se di legno. *A Tricesimo capoluogo i colori possono essere anche di toni diversi, purché armonizzati con il contesto tipico storico;*

f) terrazze:

- 1) se senza aggetto: vietate a vasca nella copertura;

- 2) se in aggetto:

2.1) con montanti e copertura (loggiate *e/o ballato*);

2.2) di sporgenza fino a m 1,5.

A Tricesimo capoluogo: negli edifici difformi rispetto ai tipi storici aventi terrazze in aggetto il Comune può prescrivere la chiusura o schermatura delle terrazze, eventualmente estesa al resto della facciata, con modalità tali da costituire un piano verticale unico di terrazze o di facciata;

g) portici: vietati a 1 piano, se non rientranti da facciata;

- h) opere accessorie e di finitura: comunque di dimensione, forma, materiale e colore armonizzate con gli edifici. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune.

Resta salva la possibilità di mantenimento o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali documentate diverse. Gli edifici esistenti difformi dalle caratteristiche previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica.*

Per interventi su edifici soggetti al vincolo culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, restano salvi e prevalenti rispetto alle indicazioni del Prg i criteri di intervento tipici di restauro. Gli ampliamenti sono ammessi nei limiti in cui siano necessari per l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso.

6. I muri di pietra e/o sasso esistenti alti più di metri 1 sono conservati o ripristinati con le stesse caratteristiche. Resta salvo che questi muri:

- a) possono essere aperti della misura necessaria per creare passaggi, vedute o prese di luce e aria;
 - b) se ricadenti interni a edificio progettato, per realizzare questo: possono essere coperti o demoliti;
 - c) possono essere soprelevati, rispettandosi le caratteristiche esistenti.
7. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:
- a) di pietra, sasso o mista di sasso e/o mattone e a *Tricesimo capoluogo anche mista di pietra e sasso a vista*, o come muro tipico storico di edificio interno o laterale o recintazione tipica storica laterale, e/o di ferro e/o mediante siepe. *A Tricesimo capoluogo il cancello è realizzato di ferro e/o legno;*
 - b) di altezza:
 - 1) verso strada:
 - 1.1) massima: m 3;
 - 1.2) minima: m 1,8, o *pari alla minore di recinzioni laterali esistenti;*
 - 2) verso confine, massima: m 3.
8. Le insegne di esercizi pubblici sono realizzate di legno, ferro, rame, e a *Tricesimo capoluogo anche ottone, pietra e vetro*, o mediante pittura o bassorilievo, se non previsto diversamente da norme di settore.
9. Sono vietati:
- a) cartelli pubblicitari;
 - b) abbassamenti e innalzamenti di terreno superiori a cm 40, se non per ripristino di stato storico o per stagno o piscina. *A Tricesimo capoluogo il divieto vale per il terreno libero da opere.*
10. I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:
- a) *sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli;*
 - b) *se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;*
 - c) *se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo.*
- Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio. *Le norme di questo comma valgono indipendentemente da Prp previgenti.*
11. Il progetto per opere incidenti sull'aspetto esteriore di edifici o sullo stato dei luoghi è corredato di fotografie dello stato di fatto.
12. Il Comune può prescrivere la conservazione o il ripristino totale o parziale di elementi di interesse storico, artistico, documentale o ambientale esistenti.
13. *Sono ammesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, nelle aree oggetto di piano attuativo, come previsto dal DPR 380/2001, art. 88.*

ART. 5. ZONA B.A (Di completamento, di borgo).
ZONA B.A1 (Di completamento, di borgo, libera).

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) agricola, per deposito e magazzino, *per conservazione, trasformazione, confezionamento e vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola, solo in lotto in cui un'attività agricola è esistente, senza depositi o lavorazioni all'aperto, e per agriturismo nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione regionale specifica vigente in materia;*
 - b) alberghiera;
 - c) artigianale *produttiva di interesse residenziale, a basso impatto ambientale, come panificio, gelateria, pizzeria, rosticceria, sartoria, calzoleria, cappelleria, oreficeria, bottega d'arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili, purché compatibili con la prevalente funzione residenziale;*
 - d) commerciale al dettaglio;
 - e) direzionale, *purché compatibili con la prevalente funzione residenziale e con i connotati tipologico-insediativi che contraddistinguono la zona omogenea;*
 - f) *(soppressa);*
 - g) residenziale;
 - h) *servizi e attrezzature collettive;*
 - i) *servizi di interesse residenziale;*
 - l) *viabilità.*

Le destinazioni d'uso di cui alle lettere h) e l) non costituiscono vincolo espropriativo, e se non previste come obbligo non generano superfici computabili ai fini degli standards urbanistici.
2. In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso: sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non *previsti al comma 1.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) in genere: m 8,5, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 8,5.

Resta salva l'applicazione di norme diverse per ambiti specificati nel quaderno dei borghi;
 - b) *(soppressa);*
 - c) distanza da confine: m 0;

- d) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante, in ambiti non numerati non compresi nel quaderno dei borghi: m 10;
- e) distanza da strada:
- 1) *in genere*: m 0;
 - 2) *statale*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 0;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20.

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;
- f) indice di fabbricabilità fondiaria, per opera non realizzata presso fronte di completamento: m^3/m^2 1, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale. *Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis.* Il volume dell'opera realizzata presso fronte di completamento è comunque da detrarsi dal volume realizzabile mediante applicazione dell'indice e *dei crediti edificatori di cui all'art. 34 bis;*
- g) rapporto di copertura: m^3/m^2 0,4, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale.
Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;
- h) superficie per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 200 di percorso, minima:
- 1) *stanziale*: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) *di relazione*:
 - 2.1) *per opera alberghiera o agrituristica*: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) *di Su artigianale e agricola non agrituristica*: 10%;
 - 2.3) *di Sv commerciale al dettaglio*: 60%.
Per esercizio di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto lo standard è ridotto in deroga alla norma generale del 70%, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza o di ridurre corrispondentemente la superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico;
 - 2.4) *di Su direzionale*: 30%;
 - 2.5) *di Su di servizi e attrezzature collettive*:
 - 2.5.1) *per nuova realizzazione o ampliamento*: 80%;
 - 2.5.2) *per recupero*: 40%;
 - 2.6) *di Su di servizi di interesse residenziale*: 30%.

Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti alla data del 18 6 2003 per destinazione d'uso anche successiva commerciale al *dettaglio* non trovano applicazione;

i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400;

l) superficie *lorda* di pavimento di *destinazione d'uso agricola non agrituristica e di destinazione d'uso artigianale produttiva*, massima: m² 200, o pari a esistente + m² 50 per ogni unità funzionale.

Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla sezione C), comma 2.

Negli edifici soggetti a recupero senza demolizione valgono le norme di deroga di cui alla Lr 44/1985.

2. (Soppresso).

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Id.

2. In ambiti specificati nel quaderno dei borghi:

a) nuova realizzazione e ampliamento:

1) se realizzati in unione o aderenza, sopraelevazione o vicinanza più di metri 12 a edificio di riferimento rispettano i criteri seguenti:

1.1) altezza: pari alla massima dell'edificio di riferimento più metri 3, salvo applicazione di una misura più restrittiva se prevista presso fronte di completamento, ma non superiore a metri 8. In caso di unione o aderenza o vicinanza più di metri 12 a due edifici di riferimento: il limite di altezza è determinato in proporzione alla lunghezza dei due edifici di riferimento;

1.2) lunghezza del fronte *dell'opera*, massima: pari al fronte di riferimento più vicino. *Resta salva la possibilità di una lunghezza maggiore presso fronte di completamento;*

1.3) profondità, massima: pari alla massima dell'edificio di riferimento. Se questa è minore di metri 8,5: è ammessa comunque una profondità fino a metri 8,5;

1a) se realizzati distanti 12 o più metri da edificio di riferimento rispettano i criteri seguenti:

1a.1) altezza, massima: m 8;

1a.2) profondità, massima: m 8,5.

Resta salva l'applicazione di norme eventualmente diverse ove presente fronte di completamento;

2) ove presente fronte di completamento *nel lotto* sono realizzati prioritariamente presso fronte di completamento. Gli edifici realizzati presso fronte di completamento rispettano i criteri seguenti:

2.1) verso edifici esistenti presso fronte di completamento: unione o aderenza, o, in presenza di vincoli, rispetti, servitù o proprietà di terzi, distanza di non più di metri 1 rispetto al minimo legale;

2.2) altezza:

2.2.1) massima: pari all'altezza del più alto degli edifici esistenti presso il fronte di completamento, più metri 1, ma non superiore a metri 8;

2.2.2) minima:**2.2.1.1) in genere: m 3;****2.2.1.2) in unione o aderenza, o a distanza di non più di 1 metro rispetto al minimo legale: pari all'altezza dell'edificio unito o aderente o distante non più di metri 1 rispetto al minimo legale, ma non necessariamente superiore a metri 4,5.**

In caso di unione o aderenza o distanza di non più di 1 metro rispetto al minimo legale rispetto a due edifici: il limite di altezza è determinato in proporzione alla lunghezza dei due edifici;

2.3) profondità, massima: pari alla massima dell'edificio unito o aderente o distante non più di 1 metro rispetto al minimo legale. Se questa è minore di metri 8,5: è ammessa comunque una profondità fino a metri 8,5;

b) rispetto a edifici esistenti:

1) è vietata demolizione, se non per edifici o parti di edifici in cui ricorra almeno una delle condizioni seguenti:

1.1) caratteristiche di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), diverse da quelle ivi previste almeno per due di queste lettere;

1.2) evidente e avanzato stato di abbandono e di degrado, e irrecuperabilità per motivi statici e tecnici;

2) per edifici demoliti presso fronte di completamento è obbligatoria la ricostruzione, per l'altezza minima pari alla esistente e una profondità minima di metri 6, o pari alla esistente se inferiore;

c) gli edifici non realizzati presso fronte di completamento sono ammessi solo per:

1) recupero;

2) ricostruzione esorbitante dalla ristrutturazione edilizia con demolizione, purché realizzata almeno parzialmente sul sedime della demolizione;

3) ampliamento;

4) nuova realizzazione e ampliamento in unione anche solo mediante portico a edifici esistenti, o, in presenza di vincoli, rispetti, servitù o proprietà di terzi, a distanza da edifici esistenti di non più di metri 1 rispetto al minimo legale;

d) (soppressa).**3. Le opere rispettano le caratteristiche seguenti:**

a) tipologia edilizia: lineare o a corte, eventualmente curva o spezzata per lo stato dei luoghi, di lunghezza almeno doppia della profondità, se non irrazionale per lo stato dei luoghi;

b) copertura:

1) preminentemente a falda/e.

La preminenza è riferita all'intero edificio se l'esistente è o è previsto nel progetto essere condotto in stato buono, e alla sola integrazione se l'edificio è in stato mediocre o cattivo e non è previsto nel progetto essere condotto in stato buono.

- Sono vietati abbaini;
- 2) con colmo, o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale. Il colmo della copertura principale segue l'orientamento in lunghezza dell'edificio;
 - 3) con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (*linde*) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:
 - 3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;
 - 3.2) compresa tra 40% e 45% in nuova realizzazione e in ristrutturazione con demolizione;
 - 4) con manto di copertura a falda/e: di laterizio naturale curvo. *In ampliamento è comunque ammesso manto come l'esistente dell'edificio ampliato;*
- c) muri o paramenti esterni:
- 1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone fatti in opera mediante tecniche tipiche storiche locali documentate;
 - 2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di sasso, mattone o misti di sasso e/o mattone a vista. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune. *Per colori è raccomandato l'uso di colori presenti nella gamma di cui all'allegato B), o prossimi a questi, comunque tenui. Nel recupero e ampliamento di opere esistenti resta salva la possibilità di riprodurre il colore o le eventuali decorazioni antiche del muro. Il colore può essere comunque prescritto dal Comune. La previsione di colore proposta dall'attuatore o prescritta dal Comune se fissata rispetto a un titolo abilitativo viene a fare parte integrante del progetto.*
- Sono vietati inserti di pietra, sasso o mattone nuovi o da recupero se non con contorno lineare o per singoli pezzi lavorati artisticamente;
- d) aperture di facciata:
- 1) con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1,4 e 1,6 al piano primo, e 1 e 1,6 ai piani altri, eccetto porte, porte-finestre e portoni. Resta salva la possibilità di chiusura mediante vetrata di portici esistenti tipici storici. *In ampliamento sono comunque ammesse aperture di facciata come le esistenti dell'edificio ampliato;*
 - 2) con schema di allineamento orizzontale e verticale;
- e) serramenti:
- 1) vietati di alluminio naturale o anodizzato *bronzato*. Sono vietate anche griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;
 - 2) *colorati armonizzati con il contesto tipico storico, o anche verniciati al naturale se di legno. Per colori è raccomandato l'uso dei colori presenti nella gamma di cui all'allegato C), o prossimi a questi. I toni di grigio sono ammessi solo per serramenti di metallo vetrati;*

- f) terrazze:
 - 1) se senza aggetto: vietate a vasca nella copertura;
 - 2) se in aggetto:
 - 2.1) con montanti e copertura (loggiate);
 - 2.2) di sporgenza fino a m 1,5;
- g) portici: vietati a 1 piano, se non rientranti da facciata;
- h) opere accessorie e di finitura: comunque di dimensione, forma, materiale e colore armonizzate con gli edifici. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune.

Resta salva la possibilità di mantenimento o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali documentate diverse. Gli edifici esistenti difformi dalle caratteristiche previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica.*

Per interventi su edifici soggetti al vincolo culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, restano salvi e prevalenti rispetto alle indicazioni del Prg i criteri di intervento tipici di restauro. Gli ampliamenti sono ammessi nei limiti in cui siano necessari per l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso.

- 4. I muri di sasso indicati nel quaderno dei borghi e anche gli altri esistenti storici alti più di metri 1 sono conservati o ripristinati con le stesse caratteristiche. Resta salvo che questi muri:
 - a) possono essere aperti della misura necessaria per creare passaggi, vedute o prese di luce e aria;
 - b) se ricadenti interni a edificio progettato, per realizzare questo: possono essere coperti o demoliti;
 - c) possono essere soprelevati, rispettandosi le caratteristiche esistenti.
- 5. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:
 - a) di pietra, sasso o mista di sasso e/o mattone a vista, o come muro tipico storico di edificio interno o laterale o recintazione tipica storica laterale, e/o di ferro e/o mediante siepe;
 - b) di altezza:
 - 1) verso strada:
 - 1.1) massima: m 3;
 - 1.2) minima: m 1,8, *o pari alla minore di recinzioni laterali esistenti;*
 - 2) verso confine, massima: m 3.
- 6. Le insegne di esercizi pubblici sono realizzate di legno, ferro, rame o mediante pittura o bassorilievo, se non previsto diversamente da norme di settore.
- 7. Sono vietati:
 - a) cartelli pubblicitari;
 - b) abbassamenti e innalzamenti di terreno superiori a cm 40, se non per ripristino di stato storico o per stagno o piscina.
- 8. I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:

- a) sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli;*
- b) se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;*
- c) se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo.*

Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.

- 9. Il progetto per opere incidenti sull'aspetto esteriore di edifici o sullo stato dei luoghi è corredato di fotografie dello stato di fatto.
- 10. Il Comune può prescrivere la conservazione o il ripristino totale o parziale di elementi di interesse storico, artistico, documentale o ambientale esistenti.
- 11. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.
- 12. Il Comune può prescrivere il ricavo di spazi per la collocazione di contenitori di rifiuti facilmente accessibili ai mezzi di raccolta.
- 13. *(Soppresso).*

ART. 6. ZONA B1 (Di completamento, intensiva).**A) Destinazioni d'uso.**

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a0) agricola, per deposito e magazzino, per conservazione, trasformazione, confezionamento e vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola, solo in lotto in cui un'attività agricola è esistente, senza depositi o lavorazioni all'aperto, e per agriturismo nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione regionale specifica vigente in materia;*
- a)** alberghiera;
- b)** artigianale produttiva di interesse residenziale, a basso impatto ambientale, come panificio, gelateria, pizzeria, rosticceria, sartoria, calzoleria, cappelleria, oreficeria, bottega d'arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili, purché compatibili con la prevalente funzione residenziale;
- c)** commerciale al dettaglio;
- d)** direzionale, purché compatibili con la prevalente funzione residenziale e con i connotati tipologico-insediativi che contraddistinguono la zona omogenea;
- e)** (soppressa);
- f)** residenziale;
- g)** servizi e attrezzature collettive;
- h)** servizi di interesse residenziale;
- i)** viabilità.

Le destinazioni d'uso di cui alle lettere g) e i) non costituiscono vincolo espropriativo, e se non previste come obbligo non generano superfici computabili ai fini degli standards urbanistici.

2. In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso: sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non *previsti al comma 1.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a)** altezza:
 - 1)** in genere: m 12, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2)** a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1)** in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2.2)** per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 12;
- b)** (soppressa);
- c)** distanza da confine:
 - 1)** in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2)** per accessori *non comunicanti con la funzione principale*: m 0. Gli edifici di nuova realizzazione fruanti di questa norma non possono

- essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte distante dal confine meno di m 5 superiore a m 7,5;
- 3)** in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0;
- 4)** per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
- d)** distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
- e)** distanza da strada:
- 1)** *in genere: m 7, o pari a esistente.*
Sono ammesse distanze minori per allestimenti di esercizi pubblici di mensa e ristorazione aperti al pubblico, chiusi totalmente o parzialmente sul perimetro mediante intelaiatura leggera e paramento preminentemente trasparente, copribili con ombrelloni o teli discontinui, salvo il rispetto del codice della strada e previo parere favorevole dell'ente gestore della strada;
- 2) statale:**
- 2.1)** *nel centro abitato: m 7, o pari a esistente;*
- 2.2)** *fuori dal centro abitato:*
- 2.2.1)** *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
- 2.2.2)** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*
- Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- f)** indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 3, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale esistente.
Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;
- g)** rapporto di copertura: m^3/m^2 0,4, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale.
Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;
- h)** superficie per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al *dettaglio* a commerciale al *dettaglio*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
- 1)** stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
- 2)** di relazione:
- 2.1)** per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
- 2.2)** di Su artigianale e agricola non agrituristica: 10%;
- 2.3)** di Sv commerciale al *dettaglio*:
- 2.3.1)** in genere: 60%;
- 2.3.2)** per esercizio singolo di Sv compresa tra m^2 400 e m^2 1.500: 150%.

Per esercizio di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto lo standard è ridotto in deroga alla norma generale del 70%, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza o di ridurre corrispondentemente la superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico;

2.4) di Su direzionale: 30%;

2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive:

2.5.1) per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 30%;

i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400;

l) superficie lorda di pavimento di destinazione d'uso agricola non agrituristica e di destinazione d'uso artigianale produttiva, massima: m² 200, o pari a esistente + m² 50 per ogni unità funzionale.

2. (Soppresso).

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Id.

2. Le opere rispettano le caratteristiche seguenti:

a) tipologia edilizia, nei lotti fronteggianti la strada statale: lineare o a corte, eventualmente curva o spezzata per lo stato dei luoghi, di lunghezza *almeno doppia della* profondità, se non irrazionale per lo stato dei luoghi;

b) copertura:

1) preminentemente a falda/e.

La preminenza è riferita all'intero edificio se l'esistente è o è previsto nel progetto essere condotto in stato buono, e alla sola integrazione se l'edificio è in stato mediocre o cattivo e non è previsto nel progetto essere condotto in stato buono;

2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale. Il colmo della copertura principale segue l'orientamento in lunghezza dell'edificio;

3) con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (*linde*) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:

3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;

3.2) compresa tra 35% e 45% in nuova realizzazione e in ristrutturazione con demolizione;

4) con manto di copertura a falda/e: di laterizio naturale curvo, o prodotto altro riprodotto fedelmente dimensione, forma e colore se motivato e valutato ammissibile dal Comune. *In ampliamento è comunque ammesso manto come l'esistente dell'edificio ampliato;*

c) muri o paramenti esterni:

- 1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone fatti in opera mediante tecniche tipiche storiche locali documentate;
- 2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone a vista. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune.

Per colori è raccomandato l'uso di colori presenti nella gamma di cui all'allegato B), o prossimi a questi, comunque tenui.

Nel recupero e ampliamento di opere esistenti resta salva la possibilità di riprodurre il colore o le eventuali decorazioni antiche del muro.

Il colore può essere comunque prescritto dal Comune.

La previsione di colore proposta dall'attuatore o prescritta dal Comune se fissata rispetto a un titolo abilitativo viene a fare parte integrante del progetto;

d) aperture di facciata:

- 1) con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1,4 e 1,6 al piano primo, e 1 e 1,6 ai piani altri, eccetto porte, porte-finestre e portoni. Resta salva la possibilità di chiusura mediante vetrata di portici esistenti tipici storici. *In ampliamento sono comunque ammesse aperture di facciata come le esistenti dell'edificio ampliato;*
- 2) con schema di allineamento orizzontale e verticale.

e) serramenti:

- 1) vietati di alluminio naturale o anodizzato *bronzato*. Sono vietate anche griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;
- 2) *colorati armonizzati con il contesto tipico storico, o anche verniciati al naturale se di legno.*

Per colori è raccomandato l'uso dei colori presenti nella gamma di cui all'allegato C), o prossimi a questi.

I toni di grigio sono ammessi solo per serramenti di metallo vetrati.

Resta salva la possibilità di mantenimento o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali documentate diverse. Gli edifici esistenti difforni dalle caratteristiche previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica.*

3. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:

- a)** come muro tipico storico di edificio interno o laterale o recintazione tipica storica laterale, o di muro e/o ferro e/o mediante siepe;
- b)** di altezza massima:
 - 1) verso strada:
 - 1.1) la parte di muro: m 1,5;
 - 1.2) complessiva: m 2;
 - 2) verso confine: m 2.

4. Sono vietati cartelli pubblicitari di dimensione superiore a m² 1.

4 bis. *I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:*

- a) sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli;*
 - b) se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;*
 - c) se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo. Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.*
5. *(Soppresso).*
 6. Il Comune può prescrivere la conservazione o il ripristino totale o parziale di elementi di interesse storico, artistico, documentale o ambientale esistenti.
 7. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.
 8. Il Comune può prescrivere il ricavo di spazi per la collocazione di contenitori di rifiuti facilmente accessibili ai mezzi di raccolta.
 9. *(Soppresso).*

ART. 7. ZONA B2 (Di completamento, estensiva).

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a0) *agricola per agriturismo nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione regionale specifica vigente in materia;*
 - a) alberghiera;
 - b) *artigianale produttiva di interesse residenziale, a basso impatto ambientale, come panificio, gelateria, pizzeria, rosticceria, sartoria, calzoleria, cappelleria, oreficeria, bottega d'arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili, purché compatibili con la prevalente funzione residenziale;*
 - c) commerciale al dettaglio;
 - d) *direzionale, purché compatibili con la prevalente funzione residenziale e con i connotati tipologico-insediativi che contraddistinguono la zona omogenea;*
 - e) *(soppressa);*
 - f) residenziale;
 - g) *servizi e attrezzature collettive;*
 - h) *servizi di interesse residenziale;*
 - i) *viabilità.*

Le destinazioni d'uso di cui alle lettere g) e i) non costituiscono vincolo espropriativo, e se non previste come obbligo non generano superfici computabili ai fini degli standards urbanistici.
2. In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso: sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non *previsti al comma 1.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza:
 - 1) in genere: m 7,5, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 7,5;
 - b) densità di unità immobiliari residenziali:
 - 1) *in genere: 1 per ogni 300 m².*
La norma vale solo per nuova costruzione e per ampliamento non funzionale ad abitazioni esistenti. La densità è calcolata rispetto alla superficie fondiaria non impegnata da edifici esistenti;
 - 2) *a Tricesimo, via San Francesco, quartiere Rosade: 1 per ogni 200 m²;*

- 3)** *a Tricesimo, angolo tra strada statale 13 (Pontebbana) e via San Giorgio, lotto a sud ovest, condominio San Giorgio: pari a esistente + tante unità immobiliari residenziali quante possono derivare dalla trasformazione della destinazione d'uso degli uffici esistenti alla data di adozione della variante 73 (26 3 2015), senza aumento del numero di unità immobiliari complessivo;*
- c)** *distanza da confine:*
- 1)** *in genere: m 5, o pari a esistente;*
 - 2)** *(soppresso);*
 - 3)** *in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0;*
 - 4)** *per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;*
- d)** *distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;*
- e)** *distanza da strada:*
- 1)** *in genere: m 7, o pari a esistente.*
Sono ammesse distanze minori per allestimenti di esercizi pubblici di mensa e ristorazione aperti al pubblico, chiusi totalmente o parzialmente sul perimetro mediante intelaiatura leggera e paramento preminentemente trasparente, copribili con ombrelloni o teli discontinui, salvo il rispetto del codice della strada e previo parere favorevole dell'ente gestore della strada;
 - 2)** *statale:*
 - 2.1)** *nel centro abitato: m 7, o pari a esistente;*
 - 2.2)** *fuori dal centro abitato:*
 - 2.2.1)** *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
 - 2.2.2)** *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*
- Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- f)** *indice di fabbricabilità fondiaria:*
- 1)** *in genere: m^3/m^2 1, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;*
 - 2)** *in Area di consolidamento: m^3/m^2 0,5, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;*
 - 3)** *a Tricesimo, via San Francesco, quartiere Rosade: m^3/m^2 1,5. Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;*
- g)** *rapporto di copertura:*
- 1)** *in genere: m^2/m^2 0,25, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale;*
 - 2)** *a Tricesimo, via San Francesco, quartiere Rosade: m^2/m^2 0,3. Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;*
- h)** *superficie per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al dettaglio a commerciale al dettaglio,*

salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

- 1) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di:
 - 1.1) *in genere: 1,5 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;*
 - 1.2) *a Tricesimo, via San Francesco, quartiere Rosade: 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;*
 - 2) di relazione:
 - 2.0) *(stralciato);*
 - 2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) di Su artigianale: 10%;
 - 2.3) di Sv commerciale al *dettaglio*: 60%;
 - 2.4) di Su direzionale: 30%;
 - 2.5) di Su di *servizi e attrezzature collettive*:
 - 2.5.1) per nuova realizzazione e ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
 - 2.6) *di Su di servizi di interesse residenziale: 30%;*
 - i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400;
 - l) superficie *lorda di pavimento di destinazione d'uso artigianale produttiva*, massima: m² 200, o pari a esistente + m² 50 per ogni unità funzionale.
2. *(Soppresso).*
 3. *La superficie lorda di pavimento di destinazione d'uso artigianale produttiva non può superare m² 100, o pari a esistente alla data di adozione della variante 73 (26 3 2015).*

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Id.
2. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:
 - a) come muro di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di muro e/o ferro e/o mediante siepe;
 - b) di altezza massima:
 - 1) verso strada:
 - 1.1) la parte di muro: m 1,5;
 - 1.2) complessiva: m 2;
 - 2) verso confine: m 2.
3. Sono vietati cartelli pubblicitari di dimensione superiore a m² 1.
4. *(Soppresso).*
5. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.
6. Il Comune può prescrivere il ricavo di spazi per la collocazione di contenitori di rifiuti facilmente accessibili ai mezzi di raccolta.
7. *In Area di consolidamento edifici nuovi sono ammessi solo per residenza, per non più di due abitazioni per ogni lotto esistente alla data di adozione della variante 64. In caso di recupero e ampliamento è vietato l'aumento del*

numero di unità immobiliari residenziali oltre 2 per ogni lotto esistente alla data di adozione della variante 64.

- 8.** *(Soppresso).*
- 9.** *Le tipologie edilizie a capannone:*
 - a)** *sono vietate in nuova costruzione e ampliamento;*
 - b)** *sono riconvertite per quanto possibile in proporzione al tipo di intervento verso modelli compatibili con il paesaggio urbano in caso di recupero.*

Resta salva la possibilità di demolizione.
- 10.** *(Soppresso).*

ART. 8. ZONA B3 (Di completamento, pianificata).

A) Destinazioni d'uso.

01. Valgono le norme di cui all'art. 2, comma 2.

1. *In caso di Prp nuovo o variante non mantenenti le destinazioni d'uso del Prp previgente e in caso di revoca del Prp previgente le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:*
 - a) alberghiera;
 - b) *(soppressa)*;
 - c) commerciale al dettaglio;
 - d) direzionale, purché compatibili con la prevalente funzione residenziale e con i connotati tipologico-insediativi che contraddistinguono la zona omogenea;
 - e) *(soppressa)*;
 - f) residenziale;
 - g) servizi e attrezzature collettive limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge;
 - h) servizi di interesse residenziale;
 - i) viabilità limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge.
2. In caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso: sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non previsti al comma 1.

B) Indici.

01. Valgono le norme di cui all'art. 2, comma 2.

1. *In caso di Prp nuovo o variante non mantenenti gli indici del Prp previgente e in caso di revoca del Prp previgente le opere rispettano gli indici seguenti:*
 - a) altezza:
 - 1) in genere: m 7,5, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 7,5;
 - b) densità di unità immobiliari residenziali: 1 per ogni 300 m².
La norma vale solo per nuova costruzione e per ampliamento non funzionale ad abitazioni esistenti. La densità è calcolata rispetto alla superficie fondiaria non impegnata da edifici esistenti;
 - c) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) *(soppresso)*;

- 3) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0;
- 4) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
- d) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
- e) distanza da strada:
- 1) *in genere: m 7, o pari a esistente.*
Sono ammesse distanze minori per allestimenti di esercizi pubblici di mensa e ristorazione aperti al pubblico, chiusi totalmente o parzialmente sul perimetro mediante intelaiatura leggera e paramento preminentemente trasparente, copribili con ombrelloni o teli discontinui, salvo il rispetto del codice della strada e previo parere favorevole dell'ente gestore della strada;
 - 2) *statale:*
 - 2.1) *nel centro abitato: m 7, o pari a esistente;*
 - 2.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.**Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;*
- f) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 1, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale.
Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;
- g) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,25, o pari a esistente + 75 m^2 per ogni unità funzionale.
Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;
- h) superficie per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al *dettaglio* a commerciale al *dettaglio*, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
- 1) *stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di 1,5 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;*
 - 2) *di relazione:*
 - 2.1) *per opera alberghiera: 1 posto auto per ogni 2 utenti;*
 - 2.2) *(soppresso);*
 - 2.3) *di Sv commerciale al dettaglio: 60%;*
 - 2.4) *di Su direzionale: 30%;*
 - 2.5) *di Su di servizi e attrezzature collettive:*
 - 2.5.1) *per nuova realizzazione e ampliamento: 80%;*
 - 2.5.2) *per recupero: 40%;*
 - 2.6) *di Su di servizi di interesse residenziale: 30%;*
- i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m^2 400;

- l) superficie utile di opera artigianale, massima: m² 200, o pari a esistente + m² 50 per ogni unità funzionale.
- 2. *(Soppresso)*.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

- 1. *In caso di revoca del Prp previgente le opere sono realizzate mediante Id.*
- 2. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:
 - a) come muro di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di muro e/o ferro e/o mediante siepe;
 - b) di altezza massima:
 - 1) verso strada:
 - 1.1) la parte di muro: m 1,5;
 - 1.2) complessiva: m 2;
 - 2) verso confine: m 2.
- 3. Sono vietati cartelli pubblicitari di dimensione superiore a m² 1.
- 4. *(Soppresso)*.
- 5. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.
- 6. Il Comune può prescrivere il ricavo di spazi per la collocazione di contenitori di rifiuti facilmente accessibili ai mezzi di raccolta.
- 6 *bis.* *(Soppresso)*.
- 6 *ter.* *(Soppresso)*.
- 7. *Restano salve le norme di cui all'art. 2, comma 2.*

ART. 9. AMBITI RESIDENZIALI IN ZONA C.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) *(soppressa)*;
 - b) commerciale al dettaglio;
 - c) direzionale, purché compatibili con la prevalente funzione residenziale e con i connotati tipologico-insediativi che contraddistinguono la zona omogenea;
 - d) *(soppressa)*;
 - e) residenziale;
 - f) servizi e attrezzature collettive limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge;
 - g) servizi di interesse residenziale;
 - h) viabilità limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge.

Le destinazioni d'uso diverse da residenziale non possono superare il 40% del volume teoricamente edificabile totale.

2. In zona C distinta con la sigla CA valgono le norme di cui all'art. 2, comma 2. In caso di Prp nuovo o variante non mantenenti le destinazioni d'uso del Prp previgente le opere rispettano le destinazioni d'uso di cui al comma 1.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 7,5;
 - b) densità di unità immobiliari residenziali: 1 per ogni 400 m², o pari a esistente alla data di adozione della variante 73 (26 3 2015) + 1 unità immobiliare residenziale per ogni unità funzionale aventene meno di 3;
 - c) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5;
 - 2) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0;
 - 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
 - d) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante: m 10;
 - e) distanza da strada:
 - 1) in genere:
 - 1.1) di larghezza della piattaforma inferiore a m 7 o a fondo cieco: m 5;
 - 1.2) di larghezza della piattaforma compresa tra m 7 e m 15, se non a fondo cieco: m 7,5;
 - 1.3) di larghezza della piattaforma superiore a m 15, se non a fondo cieco: m 10.

Il Prp con indicazione planivolumetrica può prevedere distanza inferiore;

2) statale:**2.1) nel centro abitato:**

2.1.1) di larghezza della piattaforma inferiore a m 7 o a fondo cieco: m 5;

2.1.2) di larghezza della piattaforma compresa tra m 7 e m 15, se non a fondo cieco: m 7,5;

2.1.3) di larghezza della piattaforma superiore a m 15, se non a fondo cieco: m 10;

2.2) fuori dal centro abitato:

2.2.1) se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo: m 40;

2.2.2) se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo: m 20.

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

f) indice di fabbricabilità territoriale: m³/ha 10.000.

Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;

g) rapporto di copertura: m²/m² 0,25.

Restano salve le previsioni di cui all'art. 34 bis;

h) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

1) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;

2) di relazione:

2.1) (soppresso);

2.2) di Sv commerciale al dettaglio: 60%;

2.3) di Su direzionale: 30%;

2.4) di Su di servizi e attrezzature collettive: 80%;

2.5) residenziale: 2 posti auto per ogni unità immobiliare, esterni alla recintazione;

2.6) di Su di servizi di interesse residenziale: 30%;

i) superficie di vendita di esercizio commerciale, massima: m² 400.

2. (Soppresso).

3. *In zona C distinta con la sigla CA valgono le norme di cui all'art. 2, comma 2. In caso di Prp nuovo o variante non mantenenti gli indici del Prp previgente le opere rispettano gli indici di cui al comma 1.*

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp, per ambiti unitari indicati con linea rossa continua.

2. Il Prp prevede:

a) destinazione a servizi ed attrezzature collettive di una superficie minima di m² 3 per parcheggio e m² 3 per verde per ogni 100 m³ di volume previsto dal Prp;

b) viabilità con marciapiedi e alberature proporzionati a dimensione della zona e contesto territoriale;

- c) sistemazione di aree scoperte;
 - d) tipi di recintazione, congrui con quelli tipici storici o comunque di qualità eventualmente presenti nel contesto territoriale;
 - e) in zona C contigua a zona A: altezze e tipologie edilizie armonizzate con quelle di zona A.
3. *In zona C distinta con la sigla CA valgono le norme di cui all'art. 2, comma 2. In caso di Prp nuovo o variante non mantenenti le disposizioni particolari del Prp previgente il Prp rispetta le disposizioni particolari di cui al comma 2.*
4. *Il Comune può prescrivere requisiti funzionali e qualitativi degli insediamenti, come il ricavo di uno spazio per cassonetti dei rifiuti, il ricavo di uno spazio per fermata di scuolabus, un sistema di raccolta di acque piovane, caratteristiche delle recinzioni e altro.*
5. *I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:*
- a) *sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli;*
 - b) *se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;*
 - c) *se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo.*
- Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.*

ART. 10. AMBITI SOGGETTI A PRPC DI INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA.

1. Negli ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata valgono le previsioni del quaderno degli ambiti di Prp.
2. Per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al *dettaglio* a commerciale al *dettaglio*, salvo norma specifica diversa, le opere rispettano l'indice di superficie per parcheggio, fino a distanza di m 200 di percorso, minima seguente:
 - a) stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - b) di relazione:
 - 1) per opera alberghiera, ricettivo-complementare o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2) di Su artigianale: 10%;
 - 3) di Su commerciale all'ingrosso: 40%;
 - 4) di Sv commerciale al *dettaglio*:
 - 4.1) in genere: 100%;
 - 4.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m² 400 e m² 1.500: 150%;
 - 5) di Su direzionale: 80%;
 - 6) di Su di *servizi e attrezzature collettive*:
 - 6.1) per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;
 - 6.2) per recupero: 40%;
 - 7) di Su di *servizi*: 80%.

Questo comma vale per quanto non espressamente previsto dalle norme del Quaderno degli Ambiti di Prp.

Per Prp previgente vale la previsione di cui all'art. 2, comma 2.

Per Prp non previgente: tra periodo secondo e periodo terzo vale la previsione assicurante più parcheggio.

3. Le opere sono realizzate mediante Prp, per ambiti unitari indicati con linea rossa tratteggiata.
4. Le aree cedute gratuitamente al Comune e le opere realizzate per servizi ed attrezzature collettive non sono conteggiate in detrazione degli oneri di urbanizzazione, se non previsto diversamente nella convenzione o nel titolo abilitativo.
5. Il Prp prevede, in aggiunta a servizi ed attrezzature collettive eventualmente indicate nel quaderno degli ambiti di Prp, destinazione a servizi ed attrezzature collettive di una superficie minima di m² 3 per parcheggio e m² 3 per verde per ogni 100 m³ di volume previsto dal Prp.
6. *Il Comune può prescrivere requisiti funzionali e qualitativi degli insediamenti, come il ricavo di uno spazio per cassonetti dei rifiuti, il ricavo di uno spazio per fermata di scuolabus, un sistema di raccolta di acque piovane, caratteristiche delle recinzioni e altro.*
7. *I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:*

- a) sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli;*
- b) se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;*
- c) se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo. Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.*

ART. 11. (SOPPRESSO).

ART. 12. ZONA D2 (Industriale, prevista).

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e *attività* rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) artigianale;
- b) commerciale all'ingrosso, di:
 - 1) beni di produzione propria;
 - 2) beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;
 - 3) beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;
 - 4) beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;
 - 5) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;

- c) commerciale al *dettaglio*, di:
 - 1) beni di produzione propria;
 - 2) beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;
 - 3) beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;
 - 4) beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;
 - 5) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;

- d) di deposito, magazzino e trasporto di merci, *limitatamente alle attività connesse con le prevalenti funzioni produttive*;
- e) direzionale, *limitatamente alle attività connesse con le prevalenti funzioni produttive*;
- f) industriale;
- g) *servizi e attrezzature collettive limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge*;
- h) *servizi*;
- i) *viabilità limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge*.

2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale, purchè la superficie utile di opere diverse da abitazione vi superi m² 1.000.

3. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto a *comunicazione preventiva al Comune*.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 8,5;
 - b) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5;
 - 2) per portico o *tettoia per parcheggio alta* non più di m 5: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
 - 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui classificati zona D: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata di edificio residenziale e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) *in genere: m 10;*
 - 2) *statale:*
 - 2.1) *nel centro abitato: m 10;*
 - 2.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo: m 40;*
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo: m 20.*

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;
 - e) distanza da zone A, B, C, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S1 e S2:
 - 1) per uso produttivo di beni, in genere: m 20;
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 3) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 4) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore, se non adottate cautele speciali: m 50;
 - 5) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.
E' ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'Ass;
 - f) rapporto di copertura: m²/m² 0,5. L'indice è maggiorato del 20% per realizzazione di tetto sistemato a giardino per almeno l'80% della superficie coperta. La maggiorazione è subordinata a stipula con il Comune di convenzione o presentazione al Comune di atto d'obbligo prevedente i tempi e le garanzie per l'attuazione degli interventi che la motivano;
 - g) superficie di vendita di esercizio commerciale al *dettaglio*, massima, in assenza di piano di settore del commercio: m² 1.500;
 - h) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale o industriale: 10%;

- 2.2) di Su commerciale all'ingrosso o di deposito, magazzino o trasporto di merci: 25%;
- 2.3) di Sv commerciale al *dettaglio*:
 - 2.3.1) in genere: 100%;
 - 2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m² 400 e m² 1.500: 150%;
- 2.4) di Su direzionale: 80%;
- 2.5) di Su di *servizi e attrezzature collettive*: 80%;
- 2.6) di Su di *servizi*: 80%;
- i) superficie per verde, nel lotto, minima, di superficie fondiaria: 20%;
- l) superficie utile di abitazione di custodia, massima: m² 200, o pari a esistente + m² 50.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp, per ambiti unitari indicati con linea rossa tratteggiata.
2. Il Prp prevede:
 - a) organizzazione interna economica, circa consumo di spazio e ottimizzazione dell'uso di opere di urbanizzazione;
 - b) destinazione a servizi ed attrezzature collettive, per parcheggi, verde, stazione ecologica attrezzata e altri usi eventuali, di una superficie complessiva minima pari al 7,5% della superficie territoriale. La stazione ecologica attrezzata non è obbligatoria se il servizio è assicurato altrove;
 - c) strutturazione della trama fondiaria di base di aree libere in funzione di possibili aggregazioni o disaggregazioni degli spazi edificabili;
 - d) requisiti di opere e attività, in funzione di qualità, omogeneità e inserimento nel contesto territoriale dell'insediamento;
 - e) una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo o mascheramento e costituzione eventuale di percorsi pedonali e ciclabili;
 - f) (soppressa).
3. I depositi per materie potenzialmente inquinanti sono dotati di pavimento resistente impermeabile e barriera perimetrale continua o altro sistema per contenere l'eventuale intero sversamento e l'eventuale dispersione nell'atmosfera. Il Comune può prescrivere la copertura.
4. Le aree scoperte per movimentazione di materie potenzialmente inquinanti il suolo sono dotate di pavimento e sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.
5. Le pavimentazioni esterne diverse da quelle per depositi e aree di cui ai commi 3 e 4 sono realizzate drenanti, salvo prescrizione diversa di legge o dell'Ass.
6. I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di zone limitrofe commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.

ART. 13. ZONA D3 (Industriale, esistente).

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e *attività* rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) artigianale;
- b) commerciale all'ingrosso, di:
 - 1) beni di produzione propria;
 - 2) beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;
 - 3) beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;
 - 4) beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;
 - 5) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;

- c) commerciale al *dettaglio*, di:
 - 1) beni di produzione propria;
 - 2) beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;
 - 3) beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;
 - 4) beni anche di produzione diversa da propria, simili e accessori a quelli di produzione propria;
 - 5) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;

- d) di deposito, magazzino e trasporto di merci, *limitatamente alle attività connesse con le prevalenti funzioni produttive*;
- e) direzionale, *limitatamente alle attività connesse con le prevalenti funzioni produttive*;
- f) industriale;
- g) *servizi e attrezzature collettive*;
- h) *servizi*;
- i) *viabilità*.

Le destinazioni d'uso di cui alle lettere g) e i) non costituiscono vincolo espropriativo, e se non previste come obbligo non generano superfici computabili ai fini degli standards urbanistici.

- 2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale, purchè la superficie utile di opere diverse da abitazione vi superi m² 1.000 o la zona D3 sia contigua a zona residenziale.
- 3. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto a *comunicazione preventiva al Comune*.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 7,5, o pari a esistente + m 0,5;
 - b) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) per portico o *tettoia per parcheggio alta* non più di m 5, verso zona non residenziale: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
 - 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui classificati zona D: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata di edificio residenziale e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:
 - 1) in genere: m 10, o pari a esistente;
 - 2) *statale*:
 - 2.1) *nel centro abitato: m 20, o pari a esistente;*
 - 2.2) *fuori dal centro abitato:*
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;
 - e) distanza da zone A, B, C, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S1 e S2, in caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso:
 - 1) per uso produttivo di beni, in genere: m 20;
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 3) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 4) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore, se non adottate cautele speciali: m 50;
 - 5) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.
E' ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'Ass;
 - f) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale. L'indice è maggiorato del 20% per realizzazione di tetto sistemato a giardino per almeno l'80% della superficie coperta. La maggiorazione è subordinata a stipula con il Comune di convenzione o presentazione al Comune di atto d'obbligo prevedente i tempi e le garanzie per l'attuazione degli interventi che la motivano;
 - g) superficie di vendita di esercizio commerciale al *dettaglio*, massima, in assenza di piano di settore del commercio: m^2 1.500;
 - h) superficie per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra

aperta al pubblico o da non commerciale al *dettaglio* a commerciale al *dettaglio*, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

- 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
- 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale o industriale: 10%;
 - 2.2) di Su commerciale all'ingrosso o di deposito, magazzino o trasporto di *persone* e merci: 25%;
 - 2.3) di Sv commerciale al *dettaglio*:
 - 2.3.1) in genere: 100%;
 - 2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m² 400 e m² 1.500: 150%;
 - 2.4) di Su direzionale: 80%;
 - 2.5) di Su di *servizi e attrezzature collettive*:
 - 2.5.1) per nuova realizzazione e ampliamento: 80%;
 - 2.5.2) per recupero: 40%;
 - 2.6) di Su di *servizi*: 80%;
- i) superficie utile di abitazione di custodia, massima: m² 200, o pari a esistente + m² 50.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Id.
2. In caso di ristrutturazione edilizia, integrazione e nuova realizzazione:
 - a) in lotto avente accesso da strada *statale* è assicurata scorrevolezza in entrata e in uscita, o spostamento di accesso carraio su strada diversa;
 - b) (*soppressa*).
3. I depositi per materie potenzialmente inquinanti sono dotati di pavimento resistente impermeabile e barriera perimetrale continua o altro sistema per contenere l'eventuale intero sversamento e l'eventuale dispersione nell'atmosfera. Il Comune può prescrivere la copertura.
4. Le aree scoperte per movimentazione di materie potenzialmente inquinanti sono dotate di pavimento e sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.
- 4 **bis**. *Nella zona D3 a nord est del cimitero di Tricesimo capoluogo e nelle due zone D3 comprese tra Ara Grande e Ara Piccola le attività nuove rispetto alla data di adozione della variante 73 (26 3 2015) non possono avere carattere industriale né possono comportare il superamento dei limiti di rumore previsti dal piano comunale di classificazione acustica per la classe II.*
5. Le pavimentazioni esterne diverse da quelle per depositi e aree di cui ai commi 3 e 4 sono realizzate drenanti, salvo prescrizione diversa di legge o dell'Ass.
6. I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di zone limitrofe commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.

7. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:
 - a) come muro di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di muro e/o ferro e/o mediante siepe;
 - b) di altezza massima:
 - 1) verso strada:
 - 1.1) la parte di muro: m 1,5;
 - 1.2) complessiva: m 2,5;
 - 2) verso confine: m 2,5.
8. Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.

ART. 14. ZONA E1.1 (Di interesse agricolo-paesaggistico).

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

a) recupero e integrazione di opere esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:

1) esistente. *In edificio residenziale o in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato* può essere ricavata una abitazione aggiuntiva, senza riferimento a conduzione di fondi o requisiti soggettivi dell'utilizzatore, purché il recupero sia preminentemente senza demolizione. L'abitazione aggiuntiva può essere ricavata *nell'edificio altro da residenziale dismesso o sottoutilizzato se questo ha congiuntamente le caratteristiche seguenti:*

1.1) distanza da zone D2 e D3 di più di metri 150. Recupero e integrazione rispettano poi da zone D2 e D3 una distanza minima di metri 150;

1.2) un corpo principale di due o più piani, o struttura perimetrale preminentemente di pietra, sasso, mattone o mista di pietra, sasso e/o mattone, e anche di cemento se l'edificio ha più di 50 anni;

1.3) se *isolato* rispetto a opera residenziale: volume geometrico superiore a m³ 300;

2) *(soppressa)*;

3) *opere agricole volte o funzionalmente connesse a:*

3.1) *coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico fino a 50 Uba e attività connesse;*

3.2) *agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica;*

3.3) *vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda, da parte di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese di cui alla Ls 580/1993;*

b) *(soppressa)*;

c) opere seguenti:

1) mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;

2) naturalizzazione territoriale;

3) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie o complementari;

4) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;

5) opere per osservazione di fauna selvatica o gestione venatoria, di superficie fino a m² 10 per ogni impianto. Le opere sono realizzate preminentemente di legno, alla distanza reciproca minima di metri 300;

6) opere per viabilità prevista;

7) ripristino di terreni alterati da frana o inondazione.

1 bis. *In area perimetrata da provvedimenti di settore come zona di produzione dei vini Colli orientali del Friuli:*

- a) *sono ammesse trasformazioni per adeguamento al disciplinare di produzione;*
- b) *nel caso di fondi qualificabili bosco la trasformazione è subordinata ad autorizzazione della Direzione regionale competente in materia di risorse forestali e naturali, e subordinata alla realizzazione di rimboschimento compensativo come previsto dalla legge. Resta salva l'applicazione delle norme di vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza;*
- c) *nel caso di fondi qualificabili prato stabile la trasformazione è subordinata a intervento compensativo come previsto dalla legge;*
- d) *gli interventi compensativi non possono essere sostituiti dalla monetizzazione.*

La norma prevale sulle previsioni eventualmente incompatibili del Prg variante 31, eccetto che per roccoli, alberi isolati e corsi d'acqua pubblici. Resta salva l'applicazione di norme di settore geologico, idraulico, infrastrutturale.

2. Sono comunque vietati:

- a) edifici di nuova realizzazione, se non per integrazione di esistenti;
 - b) strade di nuova realizzazione, se non opere per viabilità prevista e percorsi ciclabili e pedonali;
 - c) riordino fondiario;
 - d) deposito o esposizione di nuova realizzazione di prodotti o materiali a cielo aperto;
 - e) pali di cemento;
 - f) cartelli ed altri mezzi pubblicitari, se non presso strada *statale*;
 - g) *(soppressa)*;
 - h) ogni altra opera causante degradazione rilevante e permanente dello stato dei luoghi;
- salvo quanto previsto *ai commi 1 e 1 bis.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza:
 - 1) in genere: m 7,5, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 5;
- b) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) per accessori: m 0. Gli edifici di nuova realizzazione fruanti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono

avere alcun fronte distante dal confine meno di m 5 superiore a m 7,5;

- 3) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0;
 - 4) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
- c) distanza da strada, per nuova realizzazione e ampliamento:
- 1) in genere: m 20;
 - 2) *statale*: m 40;
 - 3) *vicinale*: m 10.

In corrispondenza di incroci e biforcazioni la distanza è incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

Restano salve le possibilità di deroga previste dalla legge.

Il limite della fascia di rispetto stradale presente nella zonizzazione è indicativo. La distanza prevista dalle norme di attuazione è applicata come da esse prevista rispetto alle opere come verificate in sede di Prp e/o progetto;

- d) indice di fabbricabilità fondiaria:
- 1) in genere: m^3/m^2 0,01, o pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 150 m³ per ogni unità funzionale.
L'indice m^3/m^2 0,01 può essere fruito solo da imprenditore agricolo professionale;
 - 2) *per recupero e integrazione di edificio residenziale esistente o ricavo di una abitazione aggiuntiva in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato: pari a esistente dell'edificio residenziale o del complesso + 150 m³ per l'edificio residenziale o il complesso;*
- e) rapporto di copertura:
- 1) in genere: m^3/m^2 0,0033, o pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 100 m² per ogni unità funzionale.
Il rapporto di m^3/m^2 0,0033 può essere fruito solo da imprenditore agricolo professionale;
 - 2) *per recupero e integrazione di edificio residenziale esistente o ricavo di una abitazione aggiuntiva in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato: pari a esistente dell'edificio residenziale o del complesso + 100 m² per l'edificio residenziale o il complesso;*
- f) superficie per parcheggio, per integrazione con aumento di superficie utile o ristrutturazione con demolizione e per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
- 1) *stanziale*:
 - 1.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
 - 1.2) per residenza: 1 m² per ogni 10 m³;
 ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;

- 2) di relazione:
 - 2.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) per residenza: 1 posto auto per ogni unità immobiliare residenziale;
- g) superficie di vendita per consumo di pasti e bevande tipiche regionali o di produzione propria non agrituristica, di un esercizio, massima: m² 200.
- 2. I fondi di zona E1.1 sono computabili per opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*, da realizzarsi in zona E1.2, anche se non adiacenti all'area delle opere, anche in comune diverso, purché funzionalmente contigui, nella misura di m³/m² 0,01.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

- 1. Le opere sono realizzate mediante Id.
- 2. Le opere di recupero o integrazione di edifici esistenti per destinazione d'uso residenziale o ricettiva, anche agrituristica, rispettano le caratteristiche seguenti:
 - a) tipologia edilizia di base, se tipica storica: conservata;
 - b) copertura:
 - 1) preminentemente a falda/e.
La preminenza è riferita all'intero edificio se l'esistente è o è previsto nel progetto essere condotto in stato buono, e alla sola integrazione se l'edificio è in stato mediocre o cattivo e non è previsto nel progetto essere condotto in stato buono;
 - 2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale. Il colmo della copertura principale segue l'orientamento in lunghezza dell'edificio;
 - 3) con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (*linde*) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:
 - 3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;
 - 3.2) compresa tra 35% e 45% in integrazione mediante nuova realizzazione e in ristrutturazione con demolizione;
 - 4) con manto di copertura a falda/e di laterizio naturale, o prodotto altro riprodotto fedelmente dimensione, forma e colore se motivato e valutato ammissibile dal Comune. *In ampliamento è comunque ammesso manto come l'esistente dell'edificio ampliato;*
 - c) muri o paramenti esterni:
 - 1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone fatti in opera mediante tecniche tipiche storiche locali documentate;
 - 2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone a vista. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune.

Sono vietati inserti di pietra, sasso o mattone nuovi o da recupero se non con contorno lineare o per singoli pezzi lavorati artisticamente;

d) aperture di facciata:

1) con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1,4 e 1,6 al piano primo, e 1 e 1,6 ai piani altri, eccetto porte, porte-finestre e portoni. Resta salva la possibilità di chiusura mediante vetrata di portici esistenti tipici storici. *In ampliamento sono comunque ammesse aperture di facciata come le esistenti dell'edificio ampliato;*

2) con schema di allineamento orizzontale e verticale;

e) serramenti:

1) vietati di alluminio naturale o anodizzato *bronzato*. Sono vietate anche griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;

2) *(soppresso)*.

Resta salva la possibilità di mantenimento o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali documentate diverse. Gli edifici esistenti difformi dalle caratteristiche previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica.*

3. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:

a) di pietra, sasso o mista di pietra, sasso e/o mattone a vista, o come muro tipico storico di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di legno, ferro *trattato o plasticato* e/o mediante siepe. *Se il fondo è ineditato o non costituisce pertinenza di edificio esistente la recintazione può comunque essere realizzata solo di legno, ferro trattato o plasticato e/o mediante siepe. Queste norme prevalgono sulle previsioni del Prg variante 31;*

b) di altezza massima:

1) verso strada: m 2,2;

2) verso confine: m 2,2.

4. *I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:*

a) *sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli;*

b) *se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;*

c) *se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo.*

Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.

5. *Le serre sono occultate rispetto alle strade statale e provinciali, anche se declassate a comunali, mediante barriera di verde arboreo e arbustivo.*

ART. 15. ZONA E1.2 (Di interesse agricolo).

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

- a) opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*. Edifici di nuova realizzazione sono ammessi solo a distanza massima di m 200 di percorso da opere di cui alla lettera b) di superficie coperta pari o superiore funzionalmente connesse esistenti o previste. La realizzazione di opere di questa lettera funzionali a soggetto già proprietario di opere per attività produttive agricole in zone A o B è subordinata a impegno di dismissione dell'attività agricola nelle zone A o B stesse;
- b) opere *agricole volte o funzionalmente connesse a*:
 - 1) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico fino a 50 Uba e attività connesse;
 - 2) agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica;
 - 3) vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda, da parte di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese di cui alla Ls 580/1993;
- c) opere *artigianali agricole e commerciali agricole* connesse alle attività di imprenditore agricolo *professionale*. Queste opere sono ammesse solo nel lotto in cui vi sono opere esistenti;
- d) depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali in funzione delle esigenze di enti riconosciuti;
- e) recupero e integrazione di opere esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:
 - 1) esistente. *In edificio residenziale o in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato* può essere ricavata una abitazione aggiuntiva, senza riferimento a conduzione di fondi o requisiti soggettivi dell'utilizzatore, purché il recupero sia preminentemente senza demolizione. L'abitazione aggiuntiva può essere ricavata *nell'edificio altro da residenziale dismesso o sottoutilizzato se questo ha congiuntamente le caratteristiche seguenti*:
 - 1.1) distanza da zone D2 e D3 di più di metri 150. Recupero e integrazione rispettano poi da zone D2 e D3 una distanza minima di metri 150;
 - 1.2) un corpo principale di due o più piani, o struttura perimetrale preminentemente di pietra, sasso, mattone o mista di pietra, sasso e/o mattone, e anche di cemento se l'edificio ha più di 50 anni;
 - 1.3) se *isolato* rispetto a opera residenziale: volume geometrico superiore a m³ 300;
 - 2) di cui alle lettere a), b), c) e d);
 - 3) *(soppresso)*;
- f) *(soppressa)*;

- g) opere seguenti:
- 1) mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;
 - 2) naturalizzazione territoriale;
 - 3) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie o complementari;
 - 4) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;
 - 5) opere per osservazione di fauna selvatica o gestione venatoria, di superficie fino a m² 10 per ogni impianto. Le opere sono realizzate preminentemente di legno, alla distanza reciproca minima di metri 300;
 - 6) opere per viabilità prevista;
 - 7) ripristino di terreni alterati da frana o inondazione;
- h) *opere per chiusura di piscina. Tali opere sono vietate nelle aree vincolate ai sensi del Dlgs 42/2004, parte terza.*
2. Sono comunque vietati:
- a) riordino fondiario;
 - b) deposito o esposizione di nuova realizzazione di prodotti o materiali a cielo aperto;
 - c) pali di cemento;
 - d) cartelli e altri mezzi pubblicitari, se non nella fascia di m 50 dalla strada statale 13;
 - e) (soppressa).

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
- a) altezza:
 - 1) in genere: m 7,5, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 7,5;
 - b) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) per accessori: m 0. Gli edifici di nuova realizzazione fruanti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte distante dal confine meno di m 5 superiore a m 7,5;
 - 3) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0;
 - 4) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
 - c) distanza da strada, per nuova realizzazione e ampliamento:
 - 1) in genere: m 20;
 - 2) *statale*: m 40;
 - 3) vicinale: m 10.

In corrispondenza di incroci e biforcazioni la distanza é incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

Restano salve le possibilità di deroga previste dalla legge.

Il limite della fascia di rispetto stradale presente nella zonizzazione è indicativo. La distanza prevista dalle norme di attuazione è applicata come da esse prevista rispetto alle opere come verificate in sede di Prp e/o progetto;

d) distanza di *opere per uso di allevamento zootecnico*, in caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso:

- 1)** da zone A, B, C, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S1 e S2: $m\ 6 \times \text{numero di Uba} \times \text{coefficienti di cui alla tab. 2}$, ma non minore di $m\ 150$, se non per allevamento costituente servizio ed accessorio della residenza;
- 2)** da abitazione estranea: $m\ 3 \times \text{numero di Uba} \times \text{coefficienti di cui alla tab. 2}$, ma non minore di $m\ 100$ se non per allevamento costituente servizio ed accessorio della residenza;
- 3)** da altro allevamento zootecnico, se produttore sommato a questo una consistenza totale superiore a 50 Uba: $m\ 300$.

Il numero di Uba è calcolato mediante la tab. 2. Il recinto di allevamento all'aperto rispetta da zone e da abitazione estranea le distanze di cui ai punti 1) e 2) ridotte del 20%;

e) indice di fabbricabilità fondiaria:

- 1)** per opere per residenza in funzione della conduzione di fondi e delle esigenze di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della Lr 6/1996, art. 2: $m^3/m^2\ 0,03$. Ai fini di verifica del volume edificabile sono assunti a base di calcolo tutti i fondi in zone E in disponibilità del richiedente, anche se non adiacenti all'area delle opere, anche di comune diverso, purché funzionalmente contigui;
- 2)** per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi:
 - 2.1)** in genere:
 - 2.1.1)** per edifici indicati con asterisco: pari a esistente della stessa destinazione d'uso + $300\ m^3$ per ogni unità funzionale;
 - 2.1.2)** per edifici altri: pari a esistente della stessa destinazione d'uso + $150\ m^3$ per ogni unità funzionale;
 - 2.2)** per recupero e integrazione di edificio residenziale esistente o ricavo di una abitazione aggiuntiva in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato: pari a esistente dell'edificio residenziale o del complesso + $150\ m^3$ per l'edificio residenziale o il complesso;

f) rapporto di copertura:

- 1) in genere: m^2/m^2 0,4, o pari a esistente + 100 m^2 per ogni unità funzionale;
- 2) per serre fisse: m^2/m^2 0,8, o pari a esistente + 100 m^2 per ogni *serra*;
- 3) per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi:
 - 3.1) in genere:
 - 3.1.1) per edifici indicati con asterisco: pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 200 m^2 per ogni unità funzionale;
 - 3.1.2) per edifici altri: pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 100 m^2 per ogni unità funzionale;
 - 3.2) *per recupero e integrazione di edificio residenziale esistente o ricavo di una abitazione aggiuntiva in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato: pari a esistente dell'edificio residenziale o del complesso + 100 m^2 per l'edificio residenziale o il complesso;*
- g) superficie per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile e per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
 - 1) stanziale:
 - 1.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
 - 1.2) per residenza: 1 m^2 per ogni 10 m^3 ;
ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) per residenza: 1 posto auto per ogni unità immobiliare residenziale;
- h) superficie utile di opere agricole *produttive* rispetto alla superficie aziendale, se non per serre, massima: m^2/m^2 0,03, o pari a esistente + 200 m^2 . Nella superficie aziendale possono essere computati anche i fondi in affitto da almeno 3 anni;
- i) superficie utile di opere agricole *produttive* non in funzione delle esigenze di imprenditore agricolo *professionale*: m^2 100, o pari a esistente + m^2 20;
- l) superficie di vendita per consumo di pasti e bevande tipiche regionali o di produzione propria non agrituristica, di un esercizio, se non in edifici indicati con asterisco, massima: m^2 200.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate:
 - a) in genere: mediante Id;
 - b) per opere per conservazione, prima trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per l'agricoltura e per

l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole, esorbitanti dal concetto di attività connesse alle attività di imprenditore agricolo come previste dalla legge, nel caso di demolizione e ricostruzione o ampliamento di volume o superficie coperta superiore al 10% dell'esistente totale: mediante Prp.

2. L'allevamento zootecnico superiore a 10 Uba è schermato verso spazi pubblici mediante fascia di verde di alberi alti almeno metri 2 alla piantagione e metri 4 a maturità, alla densità media di almeno 1 per ogni 2 metri di fronte, e arbusti alla densità media di almeno 1 per ogni metro di fronte, distribuiti secondo schemi di naturalità, per l'intero fronte libero da costruzioni e accessi. Per allevamento esistente la norma vale in caso di ristrutturazione edilizia e integrazione.
3. Le opere di recupero o integrazione di edifici esistenti per destinazione d'uso residenziale o ricettiva, anche agrituristica, rispettano le caratteristiche seguenti:
 - a) tipologia edilizia di base, se tipica storica: conservata;
 - b) copertura:
 - 1) preminentemente a falda/e o a botte.
La preminenza è riferita all'intero edificio se l'esistente è o è previsto nel progetto essere condotto in stato buono, e alla sola integrazione se l'edificio è in stato mediocre o cattivo e non è previsto nel progetto essere condotto in stato buono;
 - 2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale. Il colmo della copertura principale segue l'orientamento in lunghezza dell'edificio. La norma non vale se la copertura è a botte;
 - 3) con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (*linde*) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:
 - 3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;
 - 3.2) compresa tra 35% e 45% in nuova realizzazione e in ristrutturazione con demolizione.
 La norma non vale se la copertura è a botte;
 - 4) con manto:
 - 4.1) di copertura a falda/e: di laterizio naturale, o prodotto altro riprodotto fedelmente dimensione, forma e colore se motivato e valutato ammissibile dal Comune. *In ampliamento è comunque ammesso manto come l'esistente dell'edificio ampliato;*
 - 4.2) di copertura a botte: di lamiera di rame.
Le norme per copertura non valgono per opere di protezione di singoli serramenti;
 - c) muri o paramenti esterni:
 - 1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone fatti in opera mediante tecniche tipiche storiche locali documentate;

- 2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone a vista. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune;
- d) aperture di facciata:
- 1) con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1,4 e 1,6 al piano primo, e 1 e 1,6 ai piani altri, eccetto porte, porte-finestre e portoni. Resta salva la possibilità di chiusura mediante vetrata di portici esistenti tipici storici. *In ampliamento sono comunque ammesse aperture di facciata come le esistenti dell'edificio ampliato;*
 - 2) con schema di allineamento orizzontale e verticale. La norma non vale se la copertura è a botte;
- e) serramenti:
- 1) vietati di alluminio naturale o anodizzato *bronzato*. Sono vietate anche griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;
 - 2) *(soppresso)*.
- Resta salva la possibilità di mantenimento o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali documentate diverse. Gli edifici esistenti difforni dalle caratteristiche previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica.*
- 3 bis.** *Le chiusure di piscine rispettano i criteri seguenti:*
- a) *copertura: piana o con pendenza massima del 15%;*
 - b) *colori delle opere opache:*
 - 1) *legno: naturale;*
 - 2) *altro: tenui o scuri, intonati con la vegetazione circostante, non brillanti né riflettenti.*
4. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:
- a) di pietra, sasso o mista di pietra, sasso e/o mattone a vista, o come muro tipico storico di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di legno, ferro *trattato o plasticato* e/o mediante siepe. *Se il fondo è inedificato o non costituisce pertinenza di edificio esistente la recintazione può comunque essere realizzata solo di legno, ferro trattato o plasticato e/o mediante siepe. Queste norme prevalgono sulle previsioni del Prg variante 31;*
 - b) di altezza massima:
 - 1) verso strada: m 2,2;
 - 2) verso confine: m 2,2.
5. Il progetto per opere di nuova realizzazione è corredato di una relazione giustificativa.
6. *I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:*
- a) *sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli;*
 - b) *se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;*

- c) se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo. Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.*
- 7. Le serre sono occultate rispetto alle strade statali e provinciali, anche se declassate a comunali, mediante barriera di verde arboreo e arbustivo.*
 - 8. La realizzazione di nuovo allevamento zootecnico da parte di azienda agricola avente allevamento zootecnico in area di centro abitato è subordinata all'impegno di dismissione dell'allevamento zootecnico esistente posseduto in area di centro abitato.*

ART. 16. ZONA F (Di rispetto ambientale).

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

- a) opere per conservazione, recupero, sviluppo e fruizione dell'ambiente naturale;
- b) recupero e integrazione di opere esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:
 - 1) esistente. *Sono vietate abitazioni aggiuntive;*
 - 2) *(soppresso);*
- c) attrezzature per ricreazione di tipo sportivo o culturale non costituenti volume, in area di pertinenza di edifici;
- d) opere per apicoltura;
- e) opere seguenti:
 - 1) mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;
 - 2) naturalizzazione territoriale;
 - 3) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie o complementari;
 - 4) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;
 - 5) opere per osservazione di fauna selvatica o gestione venatoria, di superficie fino a m² 10 per ogni impianto.

Le opere di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono realizzate preminentemente di materiali e colori naturali. Le opere di cui al punto 5) sono realizzate preminentemente di legno, alla distanza reciproca minima di metri 300.

2. Sono comunque vietati:

- a) edifici di nuova realizzazione, se non per integrazione di esistenti;
 - b) strade di nuova realizzazione, se non percorsi ciclabili e pedonali;
 - c) riordino fondiario;
 - d) deposito o esposizione di nuova realizzazione di prodotti o materiali a cielo aperto;
 - e) pali di cemento;
 - f) cartelli e altri mezzi pubblicitari;
 - g) recintazione di fondi se non con siepe o opere di ingegneria naturalistica. *Questa norma prevale sulle previsioni del Prg variante 31;*
 - h) ogni altra opera causante degradazione rilevante e permanente dello stato dei luoghi;
- salvo quanto previsto al comma 1.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza:
 - 1) in genere: m 7,5, o pari a esistente + m 0,5;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:

- 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
- 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 5;
- b) distanza da confine:
- 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) per accessori: m 0. Gli edifici di nuova realizzazione fruanti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte distante dal confine meno di m 5 superiore a m 7,5;
 - 3) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0;
 - 4) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
- c) distanza da strada, per nuova realizzazione e ampliamento:
- 1) in genere: m 20;
 - 2) autostrada: m 60;
 - 3) statale: m 40;
 - 4) vicinale: m 10.
- In corrispondenza di incroci e biforcazioni la distanza è incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.*
- Restano salve le possibilità di deroga previste dalla legge.
- Il limite della fascia di rispetto stradale presente nella zonizzazione è indicativo. La distanza prevista dalle norme di attuazione è applicata come da esse prevista rispetto alle opere come verificate in sede di Prp e/o progetto;
- d) indice di fabbricabilità fondiaria:
- 1) in genere: pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 150 m³ per ogni unità funzionale;
 - 2) (soppresso);
- e) rapporto di copertura:
- 1) in genere: pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 100 m² per ogni unità funzionale;
 - 2) (soppresso);
- f) superficie per parcheggio, per integrazione con aumento di superficie utile o ristrutturazione con demolizione e per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
- 1) stanziale:
 - 1.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
 - 1.2) per residenza: 1 m² per ogni 10 m³;
 ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) per residenza: 1 posto auto per ogni unità immobiliare residenziale;

- g) superficie di vendita per consumo di pasti e bevande tipiche regionali o di produzione propria non agrituristica, di un esercizio, massima: m² 200.
2. I fondi di zona F sono computabili per opere *residenziali agricole a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*, da realizzarsi in zona E1.2, anche se non adiacenti all'area delle opere anche in comune diverso, purché funzionalmente contigui, nella misura di m³/m² 0,01. Sono funzionalmente contigui i fondi distanti dall'opera fino a 2 km *in linea d'aria*.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp. In assenza di Prp sono comunque ammesse le opere di cui alla sezione A), comma 1, *eccetto opere di cui alla lettera a) consistenti in edifici*.
2. Le opere di recupero o integrazione di edifici esistenti per destinazione d'uso residenziale o ricettiva, anche agrituristica, rispettano e caratteristiche seguenti:
 - a) tipologia edilizia di base, se tipica storica: conservata;
 - b) copertura:
 - 1) preminentemente a falda/e.
La preminenza è riferita all'intero edificio se l'esistente è o è previsto nel progetto essere condotto in stato buono, e alla sola integrazione se l'edificio è in stato mediocre o cattivo e non è previsto nel progetto essere condotto in stato buono;
 - 2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale. Il colmo della copertura principale segue l'orientamento in lunghezza dell'edificio;
 - 3) con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (*linde*) se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:
 - 3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;
 - 3.2) compresa tra 35% e 45% in integrazione mediante nuova realizzazione e in ristrutturazione con demolizione;
 - 4) con manto di copertura a falda/e di laterizio naturale, o prodotto altro riprodotto fedelmente dimensione, forma e colore se motivato e valutato ammissibile dal Comune. *In ampliamento è comunque ammesso manto come l'esistente dell'edificio ampliato;*
 - c) muri o paramenti esterni:
 - 1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone fatti in opera mediante tecniche tipiche storiche locali documentate;
 - 2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone a vista. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune;

Sono vietati inserti di pietra, sasso o mattone nuovi o da recupero se non con contorno lineare o per singoli pezzi lavorati artisticamente;

d) aperture di facciata:

1) con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1,4 e 1,6 al piano primo, e 1 e 1,6 ai piani altri, eccetto porte, porte-finestre e portoni. Resta salva la possibilità di chiusura mediante vetrata di portici esistenti tipici storici. *In ampliamento sono comunque ammesse aperture di facciata come le esistenti dell'edificio ampliato;*

2) con schema di allineamento orizzontale e verticale;

e) serramenti:

1) vietati di alluminio naturale o anodizzato *bronzato*. Sono vietate anche griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;

2) colorati scuri, o anche verniciati al naturale se di legno.

Resta salva la possibilità di mantenimento o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali documentate diverse. Gli edifici esistenti difformi dalle caratteristiche previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica.*

3. I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:

a) sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli;

b) se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;

c) se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo.

Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.

ART. 16 BIS. ZONA H2 (Commerciale, prevista).

A) Destinazioni d'uso.

1. *Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:*
 - a) *artigianale strumentale o complementare a commerciale o di servizio. La destinazione d'uso artigianale strumentale o complementare a commerciale è ammessa per integrazione di opera di destinazione d'uso commerciale, nel lotto di questa.
Questa destinazione d'uso è ammessa solo per immobili esistenti alla data di adozione della variante 73 (26 3 2015);*
 - b) *commerciale al dettaglio, di generi non alimentari a basso impatto come definiti dalla legislazione di settore;*
 - c) *direzionale, limitatamente alle attività connesse e compatibili con le prevalenti funzioni commerciali della zona H2;*
 - d) *di deposito, magazzino e trasporto di merci, limitatamente alle attività connesse e compatibili con le prevalenti funzioni commerciali della zona H2;*
 - e) *(soppressa);*
 - f) *servizi e attrezzature collettive, limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge;*
 - g) *servizi;*
 - h) *viabilità, limitatamente a quelle previste nei rispettivi Prp. Resta salva la possibilità di modifica mediante Prp come previsto dal Prg e/o dalla legge.*
2. *Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale, purchè la superficie utile di opere diverse da abitazione vi superi m² 1.000.*
3. *Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto a comunicazione preventiva al Comune.*

B) Indici.

1. *Le opere rispettano gli indici seguenti:*
 - a) *altezza: m 8,5, o pari a esistente;*
 - b) *distanza da confine:*
 - 1) *in genere: m 5, o pari a esistente;*
 - 2) *per portico o tettoia per parcheggio alta non più di m 5, verso zona non residenziale: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;*
 - 3) *per opera prevista in programma unitario per lotti contigui classificati zona H: m 0;*
 - c) *distanza tra parete finestrata di edificio residenziale e parete di edificio antistante: m 10;*
 - d) *distanza da strada:*
 - 1) *in genere: m 10, o pari a esistente;*
 - 2) *statale:*

2.1) nel centro abitato: m 10, o pari a esistente;

2.2) fuori dal centro abitato:

2.2.1) se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo: m 40;

2.2.2) se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 il piano attuativo: m 20.

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore.

Resta salva l'applicazione di distanza maggiore ove prevista in zonizzazione;

e) distanza da zone A, B, C, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S1 e S2, in caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso:

1) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;

2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;

3) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore, se non adottate cautele speciali: m 50;

4) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.

E' ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'Ass;

f) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,4. L'indice è maggiorato del 20% per realizzazione di tetto sistemato a giardino per almeno l'80% della superficie coperta. La maggiorazione è subordinata a stipula con il Comune di convenzione o presentazione al Comune di atto d'obbligo prevedente i tempi e le garanzie per l'attuazione degli interventi che la motivano;

g) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;

2) di relazione:

2.1) di Su artigianale: 10%;

2.2) di Su commerciale all'ingrosso o di deposito, magazzino o trasporto di merci: 25%;

2.3) di Sv commerciale al dettaglio:

2.3.1) in genere: 100%;

2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m^2 400 e m^2 1.500: 150%.

Per esercizio di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto lo standard è ridotto in deroga alla norma generale del 70%, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza o di ridurre corrispondentemente la superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico;

2.4) di Su direzionale: 80%;

2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive:

2.5.1) per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) di Su di servizi: 80%;

h) superficie utile di abitazione di custodia, massima: m² 200;

i) superficie di vendita di esercizio commerciale al dettaglio, massima, in un unico piano attuativo: m² 1.500.

2. La superficie utile artigianale strumentale o complementare a commerciale non può superare il 50% della superficie utile commerciale.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp, per ambiti unitari indicati con linea rossa tratteggiata.
2. Il Prp della zona H2 a nord di Tricesimo capoluogo prevede:
 - a) organizzazione interna economica, circa consumo di spazio e ottimizzazione dell'uso di opere di urbanizzazione;
 - b) strutturazione della viabilità tale da realizzare:
 - 1) accesso da strada diversa da statale;
 - 2) possibilità di accesso da strada diversa da statale anche per insediamenti contigui;
 - c) (soppressa);
 - d) (soppressa);
 - e) requisiti di opere e attività, in funzione di qualità, omogeneità e inserimento nel contesto territoriale dell'insediamento;
 - f) una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo o mascheramento e costituzione eventuale di percorsi pedonali e ciclabili;
 - g) misure per escludere l'integrazione funzionale o fisica tra edifici commerciali della zona H2 e quelli insistenti nella limitrofa zona H3.1.
- 2 bis. Il Prp della zona H2 nella parte sud est di Tricesimo capoluogo prevede:
 - a) recupero almeno di parte dell'edificio di sasso esistente, mantenendone e valorizzandone le caratteristiche essenziali;
 - b) realizzazione di un accesso arretrato, assicurante scorrevolezza in entrata e in uscita dalla strada statale;
 - c) requisiti di opere e attività, in funzione di qualità dell'insediamento;
 - d) verso zone contigue: barriere fisiche continue in modo che sia evitata la costituzione di un complesso commerciale di cui all'art. 2, lett. l) della LR 29/2009 e s.m.i., la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500.
3. I depositi per materie potenzialmente inquinanti sono dotati di pavimento resistente impermeabile e barriera perimetrale continua o altro sistema per contenere l'eventuale intero sversamento e l'eventuale dispersione nell'atmosfera. Il Comune può prescrivere la copertura.
4. Le aree scoperte per movimentazione di materie potenzialmente inquinanti sono dotate di pavimento e sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.
5. Le pavimentazioni esterne diverse da quelle per depositi e aree di cui ai commi 3 e 4 sono realizzate drenanti, salvo prescrizione diversa di legge o dell'Ass.

6. *I parcheggi sono dotati di almeno 1 albero tipico autoctono per ogni 4 posti auto.*

ART. 17. ZONA H3.1 (Commerciale, esistente, specializzata).

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a0) *alberghiera, limitatamente alle attività connesse e compatibili con le prevalenti funzioni commerciali della zona H3.1;*
 - a) artigianale strumentale o complementare a commerciale o di servizio. La destinazione d'uso artigianale strumentale o complementare a commerciale è ammessa per integrazione di opera di destinazione d'uso commerciale, nel lotto di questa.
Questa destinazione d'uso è ammessa solo per immobili esistenti alla data di adozione della variante 73 (26 3 2015);
 - b) commerciale all'ingrosso;
 - c) commerciale al dettaglio;
 - d) direzionale, *limitatamente alle attività connesse e compatibili con le prevalenti funzioni commerciali della zona H3.1;*
 - e) di deposito, magazzino e trasporto di merci, *limitatamente alle attività connesse e compatibili con le prevalenti funzioni commerciali della zona H3.1;*
 - f) *(soppressa);*
 - g) *servizi e attrezzature collettive;*
 - h) *servizi;*
 - i) *viabilità.*

Le destinazioni d'uso di cui alle lettere h) e i) non costituiscono vincolo espropriativo, e se non previste come obbligo non generano superfici computabili ai fini degli standards urbanistici.
2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale, purchè la superficie utile di opere diverse da abitazione vi superi m² 1.000, o la zona H3 sia contigua a zona residenziale.
3. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto a *comunicazione preventiva al Comune.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 8,5, o pari a esistente + m 0,5;
 - b) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) per portico o *tettoia per parcheggio alta* non più di m 5, verso zona non residenziale: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
 - 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui classificati zona H: m 0;
 - c) distanza tra parete finestrata di edificio residenziale e parete di edificio antistante: m 10;
 - d) distanza da strada:

- 1) in genere: m 10, o pari a esistente;
- 2) *statale*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 20, o pari a esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20.

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore.

Resta salva l'applicazione di distanza maggiore ove prevista in zonizzazione;

- e) distanza da zone A, B, C, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S1 e S2, in caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso:
 - 1) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 3) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore, se non adottate cautele speciali: m 50;
 - 4) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.
 E' ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'Ass;
- f) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale. L'indice è maggiorato del 20% per realizzazione di tetto sistemato a giardino per almeno l'80% della superficie coperta. La maggiorazione è subordinata a stipula con il Comune di convenzione o presentazione al Comune di atto d'obbligo prevedente i tempi e le garanzie per l'attuazione degli interventi che la motivano;
- g) superficie per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al *dettaglio* a commerciale al *dettaglio*, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1.0) *per opera alberghiera*: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.1) di Su artigianale: 10%;
 - 2.2) di Su commerciale all'ingrosso o di deposito, magazzino o trasporto di merci: 25%;
 - 2.3) di Sv commerciale al *dettaglio*:
 - 2.3.1) in genere: 100%;
 - 2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m^2 400 e m^2 1.500: 150%;
 - 2.3.3) per esercizio singolo di Sv superiore a m^2 1.500: 200%.

Per esercizio di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto lo standard è ridotto in deroga alla norma generale del 70%, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza o di ridurre corrispondentemente la superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico;

2.4) di Su direzionale: 80%;

2.5) di Su di servizi e attrezzature collettive:

2.5.1) per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) di Su di servizi: 80%;

- h)** superficie utile di abitazione di custodia, massima: m² 200, o pari a esistente + m² 50;
 - i)** superficie di vendita di esercizio commerciale al *dettaglio* o *nell'intera zona posta presso la convergenza tra via Bassa e via Mantova anche di più esercizi insediati in uno o più edifici funzionalmente o fisicamente integrati tra loro*, massima: m² 1.500, o pari a esistente.
- 2.** La superficie utile artigianale strumentale o complementare a commerciale non può superare il 50% della superficie utile commerciale, o l'esistente se superiore.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Id.
2. In caso di ristrutturazione edilizia, integrazione e nuova realizzazione:
 - a)** in lotto avente accesso da strada *statale* è assicurata scorrevolezza in entrata e in uscita o spostamento di accesso carraio su strada diversa da costruzioni;
 - b)** *(soppressa)*.
3. I depositi per materie potenzialmente inquinanti sono dotati di pavimento resistente impermeabile e barriera perimetrale continua o altro sistema per contenere l'eventuale intero sversamento e l'eventuale dispersione nell'atmosfera. Il Comune può prescriberne la copertura.
4. Le aree scoperte per movimentazione di materie potenzialmente inquinanti sono dotate di pavimento e sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.
5. Le pavimentazioni esterne diverse da quelle per depositi e aree di cui ai commi 3 e 4 sono realizzate drenanti, salvo prescrizione diversa di legge o dell'Ass.
- 5 bis.** *I parcheggi sono dotati di almeno 1 albero tipico autoctono per ogni 4 posti auto.*
6. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:
 - a)** come muro di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di muro e/o ferro e/o mediante siepe;
 - b)** di altezza massima:
 - 1)** verso strada:
 - 1.1)** la parte di muro: m 1,5;
 - 1.2)** complessiva: m 2,5;

- 2)** verso confine: m 2,5.
- 7.** Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.

ART. 18. ZONA H3.2 (Commerciale, esistente, mista).**A) Destinazioni d'uso.**

1. Le opere e attività rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

- a) artigianale strumentale o complementare a commerciale. La destinazione d'uso artigianale strumentale o complementare a commerciale è ammessa per integrazione di opera di destinazione d'uso commerciale, nel lotto di questa.
Questa destinazione d'uso è ammessa solo per immobili esistenti alla data di adozione della variante 73 (26 3 2015);
- b) commerciale all'ingrosso;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) direzionale, *limitatamente alle attività connesse e compatibili con le prevalenti funzioni commerciali della zona H3.2;*
- e) di deposito, magazzino e trasporto di merci, *limitatamente alle attività connesse e compatibili con le prevalenti funzioni commerciali della zona H3.2;*
- f) *(soppressa);*
- g) residenziale, *limitatamente alle attività connesse e compatibili con le prevalenti funzioni commerciali della zona H3.2;*
- h) servizi e attrezzature collettive;
- i) servizi;
- l) viabilità.

Le destinazioni d'uso di cui alle lettere h) e l) non costituiscono vincolo espropriativo, e se non previste come obbligo non generano superfici computabili ai fini degli standards urbanistici.

- 2. Per custodia è ammessa un'abitazione per ogni unità funzionale, purchè la superficie utile di opere diverse da abitazione vi superi m² 1.000, o la zona H3 sia contigua a zona residenziale.
- 3. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto a *comunicazione preventiva al Comune.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

- a) altezza: m 8,5, o pari a esistente + m 0,5;
- b) densità di unità immobiliari residenziali: 1 per ogni 800 m², o pari a esistente + 1 per ogni unità funzionale;
- c) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) per portico o tettoia per parcheggio alta non più di m 5, verso zona non residenziale: m 0 + 2,5 volte la misura corrispondente alla parte di altezza superante m 3;
 - 3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui classificati zona H: m 0;

- d) distanza tra parete finestrata di edificio residenziale e parete di edificio antistante: m 10;
- e) distanza da strada:
- 1) in genere: m 10, o pari a esistente;
 - 2) *statale*:
 - 2.1) *nel centro abitato*: m 20, o pari a esistente;
 - 2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;
 - 2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20.

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore.

Resta salva l'applicazione di distanza maggiore ove prevista in zonizzazione;
- f) distanza da zone A, B, C, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S1 e S2, in caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso:
- 1) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 2) per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50;
 - 3) per lavorazione all'aperto dante luogo ad emissioni o immissioni in atmosfera o sonore, se non adottate cautele speciali: m 50;
 - 4) per deposito all'aperto: pari all'altezza del deposito.
- E' ammessa distanza minore previo parere favorevole dell'Ass;
- g) indice di fabbricabilità fondiaria, per destinazione d'uso residenziale: m^3/m^2 1,5, o pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;
- h) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,5, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale. L'indice è maggiorato del 20% per realizzazione di tetto sistemato a giardino per almeno l'80% della superficie coperta. La maggiorazione è subordinata a stipula con il Comune di convenzione o presentazione al Comune di atto d'obbligo prevedente i tempi e le garanzie per l'attuazione degli interventi che la motivano;
- i) superficie per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al *dettaglio* a commerciale al *dettaglio*, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
- 1) *stanziale*:
 - 1.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
 - 1.2) per residenza: 1 m^2 per ogni 10 m^3 , ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) *di relazione*:
 - 2.1) di Su artigianale: 10%;

2.2) di Su commerciale all'ingrosso o di deposito, magazzino o trasporto di merci: 25%;

2.3) di Sv commerciale al *dettaglio*:

2.3.1) in genere: 100%;

2.3.2) per esercizio singolo di Sv compresa tra m² 400 e m² 1.500: 150%.

Per esercizio di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto lo standard è ridotto in deroga alla norma generale del 70%, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza o di ridurre corrispondentemente la superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico;

2.4) di Su direzionale: 80%;

2.5) di Su di *servizi e attrezzature collettive*:

2.5.1) per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) di Su di *servizi*: 80%;

l) superficie utile di abitazione di custodia, massima: m² 200, o pari a esistente + m² 50;

m) superficie di vendita di esercizio commerciale al *dettaglio*, massima, in assenza di piano di settore del commercio: m² 1.500.

2. La superficie utile artigianale strumentale o complementare a commerciale non può superare il 50% della superficie utile commerciale, o l'esistente se superiore.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Id.

2. In caso di ristrutturazione edilizia, integrazione e nuova realizzazione:

a) in lotto avente accesso da strada *statale* è assicurata scorrevolezza in entrata e in uscita o spostamento di accesso carraio su strada diversa;

b) (*soppressa*).

3. I depositi per materie potenzialmente inquinanti sono dotati di pavimento resistente impermeabile e barriera perimetrale continua o altro sistema per contenere l'eventuale intero sversamento e l'eventuale dispersione nell'atmosfera. Il Comune può prescrivere la copertura.

4. Le aree scoperte per movimentazione di materie potenzialmente inquinanti sono dotate di pavimento e sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

5. Le pavimentazioni esterne diverse da quelle per depositi e aree di cui ai commi 3 e 4 sono realizzate drenanti, salvo prescrizione diversa di legge o dell'Ass.

6. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:

a) come muro di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di muro e/o ferro e/o mediante siepe;

b) di altezza massima:

1) verso strada:

1.1) la parte di muro: m 1,5;

- 1.2)** complessiva: m 2,5;
2) verso confine: m 2,5.
- 7.** Il Comune può prescrivere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche per l'area di intervento.
- 8.** *Nella zona H3.2 nella parte sud est di Tricesimo compresa tra strada statale 13 (Pontebbana), zona D3, strada prevista, zona H3.1 e zona di attrezzature a servizio della viabilità: se viene posta in atto nuova superficie di vendita commerciale al dettaglio sono realizzate verso zone contigue barriere fisiche continue in modo che sia evitata la costituzione di un complesso commerciale di cui all'art. 2, lett. l) della LR 29/2009 e s.m.i., la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500.*

ART. 19. ZONA S (Per servizi ed attrezzature collettive).

A) Categorie e tipi.

1. Le zone sono le seguenti:

S1: Attività di pubblico interesse:

- 2: culto, vita associativa e cultura (*culto*);
- 6: culto, vita associativa e cultura (*vita associativa*);
- 7: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 7%; culto, vita associativa e cultura (*culto*) 93%;
- 8: verde, sport e spettacoli all'aperto (*verde, sport*);
- 10: culto, vita associativa e cultura (*culto*);
- 13: assistenza e sanità (*struttura residenziale per anziani*) 80%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*servizi sportivi*) 20%;
- 14: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 5%; *servizi tecnologici (magazzino comunale)* 86%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*verde*) 9%;
- 15: culto, vita associativa e cultura (*vita associativa*) (*protezione civile*);
- 16: servizi tecnologici (*servizi tecnologici*) (*Telecom*);
- 20: servizi tecnologici (*servizi tecnologici*) (*acquedotto*);
- 21: culto, vita associativa e cultura (*culto*);
- 22: istruzione (*scuola materna e asilo nido*);
- 23: verde, sport e spettacoli all'aperto (*verde* 91%; *viabilità ciclopedonale* 9%);
- 24: *viabilità e trasporti (parcheggio)* 33%; *culto, vita associativa e cultura (culto, municipio)* 57%; *verde, sport e spettacoli all'aperto* 10%;
- 25: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 26: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 27: (*soppresso*);
- 28: *viabilità e trasporti (parcheggio)* 53%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*verde*) 47%;
- 29: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 30: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 31: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 32: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 10%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*verde*) 90%;
- 33: culto, vita associativa e cultura (*centro polifunzionale*) 44%; istruzione (*scuola materna*) 24%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*sport*) 32%;
- 34: culto, vita associativa e cultura (*biblioteca*);
- 35: istruzione (*scuola elementare*) 52%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*sport*) 48%;
- 36: culto, vita associativa e cultura (*culto*);
- 37: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 5%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*verde*) 48%; *culto, vita associativa e cultura (protezione civile, mercato ambulante, spettacoli viaggianti)* 47%;

- 38: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 37%; vita associativa assistenza e sanità 22%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*verde*) 41%;
- 39: assistenza e sanità (*poliambulatorio*);
- 40: verde, sport e spettacoli all'aperto (*verde*);
- 41: culto, vita associativa e cultura (*culto*);
- 42: viabilità e trasporti (*parcheggio*);
- 44: verde, sport e spettacoli all'aperto (*verde*);
- 45: istruzione (*scuola media*) 24%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*sport*) 63%; attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura (*sagra paesana e caserme dei carabinieri*) 13%;
- 46: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 47: verde, sport e spettacoli all'aperto (*verde*);
- 48: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 49: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 50: culto, vita associativa e cultura (*culto*);
- 51: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 46%; culto, vita associativa e cultura (*culto*) 54%;
- 52: *culto, vita associativa e cultura (culto)*;
- 54: culto, vita associativa e cultura (*culto*);
- 63: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 64: viabilità e trasporti (*parcheggio*) 15%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*verde*) 85%;
- 69: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*);
- 70: *culto, vita associativa e cultura (vita associativa e cultura)*; verde, sport e spettacoli all'aperto; viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*); servizi tecnologici (*magazzino comunale*).
- S2: Attività di pubblico interesse in zona E:**
- 1: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 16%; assistenza e sanità (*cimitero*) 84%;
- 3: culto, vita associativa e cultura (*servizi sociali*) 18%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*nucleo elementare di verde*) 82%;
- 4: culto, vita associativa e cultura (*servizi sociali*);
- 5: verde, sport e spettacoli all'aperto (*sport*);
- 9: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 44%; assistenza e sanità (*cimitero*) 56%;
- 11: servizi tecnologici (*servizi tecnologici*);
- 12: assistenza e sanità (*protezione civile*) 13%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*sport*) 87%;
- 17: viabilità e trasporti (*parcheggio di relazione*) 42%; assistenza e sanità (*cimitero*) 49%; verde, sport e spettacoli all'aperto (*nucleo elementare di verde*) 9%;
- 18: verde, sport e spettacoli all'aperto (*parco urbano*);
- 19: servizi tecnologici (*servizi tecnologici*) (*acquedotto*);
- 43: assistenza e sanità (*assistenza*);
- 55: servizi tecnologici (*depuratore*);
- 56: servizi tecnologici (*depuratore*);

57: servizi tecnologici (*depuratore*);

58: servizi tecnologici (*depuratore*);

59: servizi tecnologici (*depuratore*);

60: servizi tecnologici (*depuratore*);

61: servizi tecnologici (*depuratore*);

62: servizi tecnologici (*depuratore*).

S3: Attività di pubblico interesse di iniziativa pubblica o privata: sport equestri. Sono ammesse:

a) opere per equitazione, compreso allevamento;

b) (*soppressa*).

S4: Attività di pubblico interesse di iniziativa pubblica o privata: attività cinotecnica. Sono ammesse:

a) opere per esercitazione di cani, compreso allevamento;

b) (*soppressa*);

c) *opere didattiche, culturali, sportive e terapeutiche con cani.*

Ove previste percentuali: le destinazioni d'uso rispettano queste percentuali come superficie di ciascuna rispetto alla superficie totale dell'ambito di zona S. Sono ammessi scostamenti motivati, mantenendosi comunque le destinazioni d'uso tutte e rispettandosi gli standards urbanistici regionali.

2. Sono ammesse anche opere per:

a) ristoro e vita associativa degli utenti, eccetto che in area compresa in Prp previgente di iniziativa privata se non ivi espressamente previste;

b) alloggio per il personale o la custodia, non più di uno per ogni unità o area funzionale;

c) viabilità;

d) *raccolta differenziata di rifiuti;*

e) *nelle zone di culto, vita associativa e cultura e di verde, sport e spettacoli all'aperto: festeggiamenti;*

f) *in parte delle zone di municipio e parcheggio comprese nel Prp di zona A di Tricesimo capoluogo: funzioni complementari e compatibili anche private, perché resti comunque destinata ad uso di municipio o parcheggio pubblico una superficie pari almeno alla superficie fondiaria della zona.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) altezza, in zone S3 e S4: m 7,5, o pari a esistente + m 1;

b) distanza da confine, in zone S3 e S4: m 5, o pari a esistente;

b1) distanza da strada statale, in zone S1 e S2, fuori dal centro abitato:

1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*

2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*

Eventuale distanza dalla strada statale inferiore purché nel rispetto del codice della strada è motivatamente ammessa previo consenso dell'ente gestore;

c) distanza da strada, in zone S3 e S4:

1) in zona S3:

1.1) *in genere: m 10, o pari a esistente;*

1.2) *statale:*

1.2.1) *nel centro abitato: m 10, o pari a esistente;*

1.2.2) *fuori dal centro abitato:*

1.2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*

1.2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

2) in zona S4:

2.1) *in genere: m 30, o pari a esistente;*

2.2) *statale:*

2.2.1) *nel centro abitato: m 30, o pari a esistente;*

2.2.2) *fuori dal centro abitato:*

2.2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 40;*

2.2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo: m 20.*

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

d) distanza di *opere per uso di* allevamento zootecnico, in caso di costituzione, integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso, in zone S3 e S4:

1) da zone A, B, C, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S1 e S2: $m\ 6 \times \text{numero di Uba} \times \text{coefficienti di cui alla tab. 2}$, se non per allevamento costituente servizio ed accessorio della residenza. *In zona S4 la distanza non può comunque essere minore di m 40, se non previo parere favorevole dell'Ass;*

2) da abitazione estranea: $m\ 3 \times \text{numero di Uba} \times \text{coefficienti di cui alla tab. 2}$, se non per allevamento costituente servizio ed accessorio della residenza.

Il numero di Uba è calcolato mediante la tab. 2. Il recinto di allevamento all'aperto rispetta da zone e da abitazione estranea le distanze di cui ai punti 1) e 2) ridotte del 20%;

e) *(soppressa);*

f) rapporto di copertura:

1) in genere: $m^2/m^2\ 0,5$, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale;

2) in aree di asilo nido, scuola materna e scuola elementare: $m^2/m^2\ 0,25$, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale;

3) in aree di scuola media inferiore e superiore: $m^2/m^2\ 0,4$, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale;

- 4) in aree di verde elementare e verde di quartiere: m^2/m^2 0,05, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale;
- 5) in aree di sport e spettacolo: m^2/m^2 0,3, o pari a esistente + 200 m^2 per ogni unità funzionale esistente;
- g) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 400 di percorso, minima:
 - 1) per opera di sport e spettacolo: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2) per opera di culto, vita associativa e cultura, di istruzione e di assistenza e sanità, di Su:
 - 2.1) per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;
 - 2.2) per recupero: 40%;
- h) superficie destinabile ad attrezzature, compresi edifici, massima:
 - 1) in area di verde elementare: 30%;
 - 2) in area di verde di quartiere: 5%;
- i) superficie scoperta alberata, in aggiunta a quella di parcheggio, minima: 50% della superficie coperta di edifici, escluso, per dimostrata impossibilità, che in area edificata e urbanizzata o in caso di utilizzo di edifici esistenti;
- l) superficie utile di abitazione di custodia, massima: m^2 200, o pari a esistente + m^2 50.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate:
 - a) in genere: mediante Id;
 - b) ove previsto perimetro: mediante Prp. Se di iniziativa pubblica i servizi ed attrezzature collettive possono però essere realizzati anche in assenza di Prp dove il perimetro di Prp comprende zone diverse e la superficie di zone diverse supera quella di zona S.
2. In zona S contigua a zona A le opere sono armonizzate con quelle di zona A.
3. I parcheggi sono dotati di almeno 1 albero tipico autoctono per ogni 4 posti auto.
4. Le aree per servizi tecnologici sono normalmente circondate da barriere alberate o da argini con alberi ed arbusti con funzione paesaggistica, antinquinamento e antirumore.
5. Le opere sono realizzate o gestite dal Comune o da enti pubblici altri, istituzioni riconosciute o privati convenzionati.
Le opere di zona S3 in località Braidamatta sono realizzate e gestite da privato convenzionato.
6. La realizzazione di opere in un'area compresa in una zona destinata a una pluralità di usi è subordinata a verifica di conformità del progetto ad un elaborato indicante la sistemazione generale dell'area.

ART. 20. ZONA DI VERDE PRIVATO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammessi:

a) recupero e integrazione di opere esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:

1) esistente. *In edificio residenziale o in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato* può essere ricavata una abitazione aggiuntiva, purché il recupero sia preminentemente senza demolizione. L'abitazione aggiuntiva può essere ricavata *nell'edificio altro da residenziale dismesso o sottoutilizzato se questo* ha congiuntamente le caratteristiche seguenti:

1.1) distanza da zone D2 e D3 di più di metri 150. Recupero e integrazione rispettano poi da zone D2 e D3 una distanza minima di metri 150;

1.2) un corpo principale di 2 o più piani, o struttura perimetrale preminentemente di pietra, sasso, mattone o mista di pietra, sasso e/o mattone, e anche di cemento se l'edificio ha più di 50 anni;

1.3) se *isolato* rispetto a edificio residenziale: volume geometrico superiore a m³ 300;

2) *direzionale*, purché il recupero sia preminentemente senza demolizione, per ricreazione di tipo sportivo o culturale e consumo di pasti e bevande tipiche regionali o di produzione propria;

3) *solo per Villa Miotti: alberghiera*;

b) *destinazione d'uso direzionale*, per ricreazione di tipo sportivo o culturale non costituenti volume, in area di pertinenza di edifici;

c) *destinazione d'uso residenziale*, per accessori.

2. Sono vietati:

a) deposito o esposizione di nuova realizzazione di prodotti o materiali a cielo aperto;

b) pali di cemento;

c) cartelli ed altri mezzi pubblicitari;

d) ogni altra opera causante degradazione rilevante e permanente dello stato dei luoghi;

salvo quanto previsto al comma 1.

3. In caso di integrazione, spostamento, mutamento o ripristino dopo dismissione di uso: sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) altezza:

1) in genere: m 6, o pari a esistente;

- 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 2.1) in genere: m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente + m 0,5;
 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 5;
- b) distanza da confine:
 1) in genere: m 5, o pari a esistente + m 0,5;
 2) per accessori: m 0. Gli edifici di nuova realizzazione fruanti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte distante dal confine meno di m 5 superiore a m 7,5;
 3) in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0;
 4) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
- c) distanza da strada, per nuova realizzazione e ampliamento:
 1) in centro abitato: m 5, o pari a esistente;
 2) fuori dal centro abitato:
 2.1) in genere: m 20;
 2.2) *statale*: m 40;
 2.3) *vicinale*: m 10.
In corrispondenza di incroci e biforcazioni la distanza é incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.
- Restano salve le possibilità di deroga previste dalla legge;
- d) indice di fabbricabilità fondiaria:
 1) in genere: m^3/m^2 0,06, o pari a esistente della stessa destinazione d'uso + 30 m^3 per ogni unità funzionale. Ove l'indice di fabbricabilità produca un volume inferiore sono comunque ammessi 30 m^3 per ogni lotto;
 2) *per recupero e integrazione di edificio residenziale esistente o ricavo di una abitazione aggiuntiva in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato: pari a esistente dell'edificio residenziale o del complesso + 150 m^3 per l'edificio residenziale o il complesso;*
 3) *per recupero e integrazione per destinazione d'uso alberghiera: pari a esistente + 150 m^3 per ogni unità funzionale;*
- e) rapporto di copertura:
 1) in genere: m^2/m^2 0,03, o pari a esistente + 15 m^2 per ogni unità funzionale. Ove il rapporto di copertura produca una superficie coperta inferiore sono comunque ammessi 15 m^2 per ogni lotto;
 2) *per recupero e integrazione di edificio residenziale esistente o ricavo di una abitazione aggiuntiva in complesso costituito da almeno un edificio residenziale e almeno un edificio altro dismesso o sottoutilizzato: pari a esistente dell'edificio residenziale o del complesso + 100 m^2 per l'edificio residenziale o il complesso;*
 3) *per recupero e integrazione per destinazione d'uso alberghiera: pari a esistente + 100 m^2 per ogni unità funzionale;*

- f) superficie per parcheggio, per ristrutturazione con demolizione o integrazione con aumento di superficie utile, per nuova realizzazione e per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
- 1) stanziale:
 - 1.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 addetti;
 - 1.2) per residenza: 1 m² per ogni 10 m³;
ma non meno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) in genere: 1 posto auto per ogni 2 utenti;
 - 2.2) per residenza: 1 posto auto per ogni unità immobiliare residenziale;
 - g) superficie utile ricettiva per consumo di pasti e bevande tipiche regionali o di produzione propria, di un esercizio, massima: m² 150.
2. *Per Villa Miotti, edificio soggetto al vincolo culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, restano salvi e prevalenti rispetto alle indicazioni del Prg i criteri di intervento tipici di restauro. Gli ampliamenti sono ammessi nei limiti in cui siano necessari per l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso.*

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate:
 - a) in genere: mediante Id;
 - b) ove previsto perimetro: mediante Prp.
2. Le opere rispettano le caratteristiche seguenti:
 - a) tipologia edilizia di base, se esistente tipica storica, in recupero: conservata;
 - b) copertura:
 - 1) preminentemente a falda/e.
La preminenza è riferita all'intero edificio se l'esistente è o è previsto nel progetto essere condotto in stato buono, e alla sola integrazione se l'edificio è in stato mediocre o cattivo e non è previsto nel progetto essere condotto in stato buono;
 - 2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale. Il colmo della copertura principale segue l'orientamento in lunghezza dell'edificio;
 - 3) con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica:
 - 3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;
 - 3.2) compresa tra 35% e 45% in nuova realizzazione e in ristrutturazione con demolizione;
 - 4) con manto di copertura di falda/e di laterizio naturale, o prodotto altro riprodotto fedelmente dimensione, forma e colore se motivato e

valutato ammissibile dal Comune. *In ampliamento è comunque ammesso manto come l'esistente dell'edificio ampliato;*

c) muri o paramenti esterni:

- 1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone fatti in opera mediante tecniche tipiche storiche locali documentate;
- 2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone a vista. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune;

d) aperture di facciata:

- 1) con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1,4 e 1,6 al piano primo, e 1 e 1,6 ai piani altri, eccetto porte, porte-finestre e portoni. Resta salva la possibilità di chiusura mediante vetrata di portici esistenti tipici storici. *In ampliamento sono comunque ammesse aperture di facciata come le esistenti dell'edificio ampliato;*
- 2) con schema di allineamento orizzontale e verticale;

e) serramenti:

- 1) vietati di alluminio naturale o anodizzato *bronzato*. Sono vietate anche griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili;
- 2) colorati scuri, o anche verniciati al naturale se di legno.

Resta salva la possibilità di mantenimento o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali documentate diverse. Gli edifici esistenti difforni dalle caratteristiche previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica.*

3. La recintazione di nuova realizzazione è costituita:

- a) di pietra, sasso o mista di pietra, sasso e/o mattone a vista, o come muro tipico storico di edificio interno o laterale o di recintazione laterale, o di legno, ferro e/o mediante siepe;
- b) di altezza massima:
 - 1) verso strada: m 2,2;
 - 2) verso confine: m 2,2.

4. I pannelli solari, le parabole e le macchine per impianti:

- a) sono collocati possibilmente non fronteggianti spazi pubblici. I pannelli solari sono comunque collocati complanari alla copertura, non girevoli;
- b) se fronteggianti spazi pubblici: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;
- c) se comunque visibili da spazi pubblici: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo.

Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.

5. È ammessa la protezione di piscine mediante opere orizzontali alte non più di cm 80.

ART. 21. ZONA DI ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA VIABILITÀ.**A) Destinazioni d'uso.**

1. Sono ammesse opere per servizio stradale.
2. Resta salva l'applicazione delle norme di settore.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) altezza: m 6, o pari a esistente + m 0,5;
 - b) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente;
 - 2) pompe e sostegni di pensiline: m 7, o pari a esistente;
 - c) *distanza da strada*:
 - 1) *edifici*:
 - 1.1) *in genere*: m 10;
 - 1.2) *statale*:
 - 1.2.1) *nel centro abitato*: m 10;
 - 1.2.2) *fuori dal centro abitato*:
 - 1.2.2.1) *se è previsto ma non è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 40;
 - 1.2.2.2) *se l'attuazione è diretta o è già esecutivo alla data del 4 1 2012 un piano attuativo*: m 20.

Eventuali distanze dalla strada statale inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore;

 - 2) *pompe e sostegni di pensiline*: m 5;
 - d) rapporto di copertura: m²/m² 0,3, o pari a esistente + 200 m² per ogni unità funzionale.
2. Resta salva l'applicazione delle norme di settore.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate:
 - a) in genere: mediante Id;
 - b) ove previsto perimetro: mediante Prp.
2. Le aree sono normalmente circondate da barriere alberate o da argini con alberi ed arbusti con funzione paesaggistica, antinquinamento e antirumore.

ART. 22. (SOPPRESSO).**ART. 23. AREA DI RISPETTO CIMITERIALE.**

1. La zona è inedificabile.

2. Sono vietate opere per approvvigionamento idrico per consumo alimentare umano.

ART. 24. VIABILITÀ.

A) Classificazione e usi.

1. La viabilità è classificata in:
 - a) autostradale: autostrada A23;
 - b) *di primo livello*: strada statale 13 (Pontebbana);
 - c) comprensoriale: strada di raccolta e convogliamento del traffico, esterna a insediamenti;
 - d) di collegamento: strada di raccolta e convogliamento del traffico, interna a insediamenti;
 - e) di quartiere: strada di servizio puntuale, interna a insediamenti;
 - f) vicinale: strada altra, esterna a insediamenti;
 - g) pista e percorso ciclabile.
2. La viabilità è distinta in esistente e di progetto.
3. In spazio per viabilità sono ammesse:
 - a) opere per viabilità, compresi piste e percorsi ciclabili e pedonali;
 - b) opere per passaggio, raccolta e deflusso di acqua;
 - c) opere di servizio, arredo e protezione degli utenti;
 - d) opere funzionali a proprietà laterali, compatibilmente con le norme di settore;
 - e) *mezzi pubblicitari.*
I mezzi pubblicitari sono però vietati in corrispondenza di zona E1.1 sul lato di zona E1.1, se non su strada statale.
4. Ove prevista in zonizzazione può essere realizzata area di sosta di ciclisti.
5. Ove previsti in zonizzazione possono essere realizzati percorsi di sicurezza e area di scambio.

B) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate:
 - a) in genere: mediante Id;
 - b) ove previsto perimetro: mediante Prp. Se di iniziativa pubblica la viabilità può però essere realizzata anche in assenza di Prp anche dove il Prp è previsto.
2. Il tracciato e la dimensione di viabilità di progetto, compresi piste e percorsi ciclabili, valgono come indicazione di massima. L'opera può discostarsi per ragioni tecniche, funzionali e ambientali, entro i limiti previsti come distanza di edifici in zona agricola.
3. Gli enti pubblici possono adeguare la viabilità esistente, anche per realizzare piste e percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, anche mediante allargamento, indipendentemente da previsioni di zona.
4. Il Comune può prescrivere l'arretramento di opere per realizzare o adeguare viabilità, anche per piste e percorsi ciclabili e pedonali e opere di servizio e arredo, e per assicurarne rispetto e per visibilità, indipendentemente da previsioni di zona.
5. *(Soppresso).*

6. In ambiti di Prp e in lotti serviti da strade diverse il Comune può prescrivere spostamento, adeguamento e uso coordinato di accessi.
7. In zona laterale a strada *statale* esterna a centro abitato come delimitato ai sensi del codice della strada:
 - a) nuova realizzazione, integrazione, aumento del numero di unità immobiliari e mutamento di destinazione d'uso in commerciale di edifici sono subordinati all'adeguamento degli accessi carrai esistenti alle norme previste dal codice della strada per accessi carrai nuovi;
 - b) accessi carrai nuovi sono vietati se non per:
 - 1) servizio di edifici residenziali unifamiliari. Gli edifici realizzati fruendosi di questa norma non possono essere né frazionati né mutati di destinazione d'uso se non chiudendosi l'accesso carraio;
 - 2) spostamento, accorpamento o sdoppiamento per distinguere entrata e uscita di accessi esistenti.
8. Per piste e percorsi ciclabili il Comune può formare un progetto per un sistema generale, connesso con piani e progetti sovraordinati e interconnesso con altri sistemi di trasporto locale.
9. Le linee interne alla viabilità nella zonizzazione non hanno valore vincolante.
10. *La viabilità di primo livello consistente nella strada statale 13 (Pontebbana) è da ristrutturare in applicazione di quanto disposto dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica di cui al D.P.Reg. 16 dicembre 2011, n. 300/Pres..*
La ristrutturazione della viabilità di primo livello:
 - a) *comprende l'analisi dell'incidentalità e la progettazione del monitoraggio, in termini di sicurezza stradale, dell'intervento realizzato ai fini della misura della sua efficacia;*
 - b) *è realizzata adottandosi la sezione minima tipo C1 di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 11 2001;*
 - c) *comprende la verifica del numero e della reciproca distanza degli accessi e, ove possibile, l'individuazione di soluzioni per il loro coordinamento e razionalizzazione ai fini della sicurezza stradale.**La norma di cui al periodo secondo è riferita al progetto di ristrutturazione generale.*

ART. 25. ACQUA.

A) Usi.

1. In spazio di acqua sono comunque ammesse:
 - a) opere per acqua;
 - b) opere di attraversamento;
 - c) opere di servizio e arredo;
 - d) opere funzionali a proprietà laterali, compatibilmente con le norme di settore.

B) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate:
 - a) in genere: mediante Id;
 - b) ove previsto perimetro: mediante Prp. Se di iniziativa pubblica le opere possono però essere realizzate anche in assenza di Prp anche dove il Prp è previsto.

ART. 26. AREA FERROVIARIA.

A) Usi.

1. In area ferroviaria sono ammessi:
 - a) opere per ferrovia;
 - b) opere per passaggio, raccolta e deflusso di acqua;
 - c) opere di attraversamento;
 - d) opere di servizio e arredo;
 - e) opere funzionali a proprietà laterali, compatibilmente con le norme di settore.

B) Disposizioni particolari.

1. La realizzazione di insediamenti nuovi in adiacenza a ferrovia è subordinata a recintazione del terreno presso la ferrovia.

ART. 27. AREA DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (ARIA).

1. Nell'area di rilevante interesse ambientale di cui alla Lr 42/1996, art. 5:
 - a) gli edifici:
 - 1) mantengono la destinazione d'uso in atto al momento di adozione del Prg variante 49;
 - 2) possono essere oggetto solo di interventi di recupero, esclusa demolizione e ricostruzione;
 - b) i coltivi possono essere mantenuti o riconvertiti verso usi maggiormente compatibili con l'ambiente;
 - c) cave e discariche sono vietate;
 - d) il Comune può costituire, per l'area tutta o per una parte, un parco comunale di cui alla Lr 42/1996, art. 6, avente le finalità previste dal documento tecnico relativo all'Aria n. 15, Torrente Cormôr, di cui al Dprg 143/2002. *Il progetto di parco comunale si attiene alle disposizioni di cui all'allegato tecnico al Dpgr 143/2002;*
 - e) fino all'adozione del progetto di parco comunale di cui alla lettera d) valgono le norme di cui alle lettere a), b) e c), prevalenti anche sulle norme di zona;
 - f) le aree eventualmente escluse dal progetto di parco comunale di cui alla lettera d) sono da regolarsi mediante variante di Prg, da adottarsi contestualmente al progetto di parco comunale, e soggetta alla procedura di cui alla Lr 52/1991, art. 32;
 - g) in ogni caso le opere sono realizzate tali da preservare i contenuti naturali, geomorfologici, botanici e faunistici, gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici ed antropici compatibili con l'interesse ambientale della zona.
2. *Le previsioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), prevalgono su ogni altra norma di attuazione.*

ART. 28. ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

1. Per opere e attività comportanti produzione, lavorazione e/o deposito di beni il Comune può richiedere documentazione su:
 - a) stato di strutture, materiali, forme e colori di opere principali;
 - b) presenza di opere secondarie e depositi all'aperto;
 - c) stato di aree scoperte;
 - d) stato di viabilità di accesso;
 - e) stato di accessi;
 - f) stato di parcheggi;
 - g) stato di verde arboreo e arbustivo;
 - h) prossimità ad acque superficiali;
 - i) rischio di allagamento;
 - l) emissioni e immissioni in atmosfera;
 - m) emissioni sonore;
 - n) presenza di rifiuti;
 - o) scarichi liquidi;
 - p) produzione di vibrazioni del suolo;
 - q) rischio di incidenti;
 - r) traffico indotto.
2. In relazione a caratteristiche ed effetti di opere e attività il Comune può prescrivere:
 - a) adeguamento di strutture, materiali, forme e colori di opere principali;
 - b) rimozione od occultamento di opere secondarie e/o di depositi all'aperto;
 - c) sistemazione di aree scoperte;
 - d) adeguamento di viabilità di accesso;
 - e) chiusura, adeguamento e regolamentazione di accessi;
 - f) realizzazione, integrazione e adeguamento di parcheggi, anche oltre lo standard ove ritenuto necessario in relazione alla situazione;
 - g) realizzazione, integrazione e adeguamento di verde arboreo e arbustivo;
 - h) adozione di misure antinquinamento di acque superficiali;
 - i) adozione di misure antinquinamento per il caso di allagamento;
 - l) verifica e adeguamento di emissioni e immissioni in atmosfera;
 - m) verifica e adeguamento di emissioni sonore;
 - n) verifica e adeguamento del sistema di raccolta interna e allontanamento di rifiuti;
 - o) verifica e adeguamento di scarichi liquidi;
 - p) verifica ed eliminazione o attenuazione di vibrazioni del suolo;
 - q) verifica e adeguamento di misure di prevenzione del rischio di incidenti;
 - r) adozione di misure per limitare o regolamentare il traffico o migliorarne la sicurezza.

Il Comune può subordinare l'intervento per l'attività economica a presentazione di garanzia per adempimento delle prescrizioni mediante fideiussione.
3. In tutto il comune sono vietati usi industriali o artigianali di nuova costituzione o da trasferimento o integrativi di esistenti:

- a) di deposito, lavorazione o trattamento di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi;
 - b) di produzione di fitosanitari o biocidi;
 - c) di produzione di gas tossici richiedenti autorizzazione;
 - d) di produzione, utilizzazione o trattamento di materiali a rischio biologico;
 - e) di trattamento, arricchimento o stoccaggio di materiali o residui nucleari;
 - f) di conceria;
 - g) di produzione, confezionamento o recupero di esplosivi o polveri esplodenti;
 - h) di prima fusione per la produzione di ghisa o acciaio;
 - i) comportanti rischio di incidenti rilevanti;
 - l) comportanti emissioni contemporaneamente tossiche, stabili e bioaccumulabili rilevanti rispetto a centri e nuclei abitati.
4. Per usi produttivi esistenti è applicabile in ogni tempo il Rd 1265/1934, articoli 216 e 217.

ART. 29. VINCOLO CULTURALE.

1. In bene soggetto a vincolo culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, sono vietate distruzione, danneggiamento o uso non compatibile con il suo carattere storico od artistico oppure tale da creare pregiudizio alla sua conservazione.
2. La demolizione anche con successiva ricostruzione e l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere su bene culturale è subordinata ad autorizzazione del soprintendente per *i Ba* o *i Bap*. Resta salva l'applicazione di procedure diverse previste dalla legge.
3. Sono soggetti a vincolo culturale:
 - a) le cose immobili appartenenti allo Stato, alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, verificate o, se non verificate, di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni;
 - b) le cose immobili dichiarate che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a), *di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni*;
 - c) le cose immobili dichiarate, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
 - d) affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;
 - e) le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale individuate dal Comune;
 - f) le opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico riconosciute dal soprintendente;
 - g) le vestigia individuate della Prima guerra mondiale.
Sono comprese tra le cose di cui alle lettere a) e b):
 - a1) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
 - a2) le pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
 - a3) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
 Sono comunque soggette a vincolo culturale per dichiarazione:
 - b1) Villa Miotti con parco, a Tricesimo;
 - b2) Villa in stile Liberty, a Tricesimo;
 - b3) Essiccatoio bozzoli, a Tricesimo;
 - b4) Villa Orgnani, a Laipacco;
 - b5) Villa Colla, a Leonacco;
 - b6) Torre de' Pavona, a Leonacco.

4. Su bene culturale e lungo le strade site nel suo ambito o in sua prossimità è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione o parere favorevole del soprintendente per *i Ba* o *i Bap*.
5. Senza l'autorizzazione del soprintendente per *i Ba* o *i Bap* è vietato:
 - a) disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;
 - b) disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

ART. 30. VINCOLO PAESAGGISTICO.

1. In bene soggetto a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2204, parte terza, il progetto per realizzazione di opere soggette ad autorizzazione paesaggistica è corredato di elaborati indicanti lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari. Il progetto prevede comunque:
 - a) esclusione od occultamento di depositi a cielo aperto;
 - b) sistemazione di aree scoperte a vista;
 - c) per impianti di distribuzione di carburante:
 - 1) tipologia di edifici: lineare. Sono vietati i prefabbricati;
 - 2) paramento esterno di edifici: di muro;
 - 3) esclusione o limitazione di elementi metallici brillanti o riflettenti.
2. Sono soggetti a vincolo paesaggistico, per legge, salvo eccezioni:
 - a) il torrente Cormôr e i rii Liolo o Riolo o Benchiana (su Ctr: Cornaria), Fontana, Soima e Tresemane, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, esclusi tratti tombati;
 - b) i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 - c) le zone gravate da usi civici;
 - d) le zone di interesse archeologico.

ART. 31. DECORO E TUTELA AMBIENTALE.

1. Rispetto a edificio di pregio:
 - a) il progetto di intervento sull'edificio:
 - 1) è corredato di una relazione storico-documentale e di fotografie dell'edificio e del luogo;
 - 2) prevede conservazione, ripristino e sviluppo delle caratteristiche tipiche storiche, particolarmente per planivolumetria, copertura, muri, aperture di facciata e decorazioni;
 - b) è vietata demolizione, eccetto che di parti dissonanti rispetto a caratteristiche tipiche storiche;
 - c) è vietata l'applicazione di pannelli solari;
 - d) le parti di edificio tipiche storiche alterate sono adeguate per le opere oggetto di intervento;
 - e) ampliamento e nuova realizzazione in prossimità sono costituite tali che dell'edificio esistente siano rispettate la vista dallo spazio pubblico principale, la tipologia storica ed il rapporto con lo spazio libero di pertinenza diretta eventualmente esistente. In ogni caso ampliamento e nuova realizzazione sono vietati nello spazio libero di pertinenza diretta costituito da parco storico.
2. In tutto il comune sono vietate:
 - a) cave;
 - b) discariche, se non di rifiuti derivanti da demolizione, costruzione e scavo in area individuata specificatamente;
 - c) opere di blocco di cemento grezzo a vista non colorato;
 - d) opere *di rivestimento* di lamiera ossidabile, se non di rame.
3. Le opere per accessori sono realizzate:
 - a) se serventi edificio di nuova realizzazione o realizzato da meno di 10 anni: interne o unite anche se solo mediante portico a edificio servito o a edificio altro;
 - b) se serventi edificio esistente di più unità immobiliari: comunque accorpate tra loro;
 - c) dotate delle finiture;
 - d) se distanti più di m 50 da edificio servito: dotate di servizi igienici.
4. Serre e depositi all'aperto sono occultati alla vista diretta da spazi pubblici.
5. Le opere su unità singole di case bifamiliari o a schiera sono armonizzate per forma, materiali e colori con le unità altre. I colori sono soggetti comunque a esame preventivo del Comune.
6. (*Soppresso*).
7. Per realizzazione di opere comportanti un'alterazione significativa dello stato dei luoghi il Comune può prescrivere misure per mitigarne l'impatto e inserirle nel contesto territoriale.
8. I parcheggi di esercizi commerciali di superficie di vendita superiore a m² 400 sono dotati di opere di verde in continuità con le analoghe opere di zone limitrofe commerciali, industriali e per servizi ed attrezzature collettive.

ART. 32. RISPARMIO ENERGETICO.

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti oggetto di importanti interventi di ristrutturazione come definiti dalla legge:
 - a) il *dimensionamento* ed il posizionamento delle chiusure opache verticali ed orizzontali è effettuato in base all'esigenza di ridurre l'irraggiamento solare estivo, assicurare la dovuta illuminazione naturale e consentire lo sfruttamento dell'irraggiamento solare invernale;
 - b) le chiusure trasparenti verticali ed orizzontali non esposte a nord sono dotate di schermi, fissi o mobili, in grado di intercettare almeno il 70% dell'irradiazione solare massima incidente sulla chiusura durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima radiazione solare incidente durante il periodo invernale. Gli schermi possono essere evitati se la parte trasparente presenta caratteristiche tali da garantire un effetto equivalente a quello dello schermo.

ART. 33. SICUREZZA GEOLOGICO - IDRAULICA.

A) Provvedimenti relativi al rischio sismico e idrogeologico.

1. Ricadendo il comune in area dichiarata sismica (...), ogni intervento costruttivo richiede una specifica relazione geologica. Deve essere definita con precisione la profondità della falda idrica e le sue oscillazioni. Poiché in periodi di siccità la falda può essere assente, si farà riferimento agli allegati 5a e 5b della relazione geologica - carta della minima profondità della falda. Si dovrà accertare l'omogeneità geomeccanica del terreno alla quota d'imposta dei fabbricati. Per gli interventi costruttivi in collina, in particolare per opere stradali e di terrazzamento per scopi agricoli, dovrà essere verificata la stabilità d'insieme manufatti-pendio per assicurarsi che essi non determinino situazioni di precario equilibrio. Dovrà inoltre essere accertata l'omogeneità geomeccanica del terreno alla quota di imposta dei fabbricati.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle aree di ristagno d'acqua che possono essere segnalate, anche in periodi di siccità, dalla vegetazione idrofila (*Equisetum arvense* - coda di cavallo) e comunque sono indicate negli allegati 7a e 7b della relazione geologica, per intervenire con le indispensabili opere di drenaggio. Qualora in queste aree, nonostante le loro caratteristiche, si volessero edificare scantinati o vani con il piano di calpestio a meno di 30 cm sull'esistente piano di campagna, è necessaria la loro *impermeabilizzazione*, e le eventuali rampe d'accesso dovranno partire da una quota superiore al limite di 30 cm sopra indicato.

In sede di progettazione si dovrà tenere conto di prevedibili *amplificazioni* sismiche nelle zone di omogeneità Z4, così come indicate negli allegati 7a e 7b alla relazione geologica, in prossimità degli orli di terrazzo e in corrispondenza della presunta faglia di Tricesimo.

B) Coefficienti di calcolo.

1. Con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (...) e alla Guida tecnica regionale, la valutazione dell'incremento sismico locale in rapporto alla risposta meccanica e idrologica del terreno è espressa tramite un coefficiente C1 variabile tra 1 e 1,4, e quella morfotettonica tramite un coefficiente C2 variabile tra 1 e 1,3. Il prodotto dei due coefficienti esprime un valore rappresentativo della reale situazione del sito.

Nelle aree di classe Z3 il coefficiente di risposta meccanica e idrogeologica può variare tra 1,00 e 1,20 mentre nelle aree di classe Z4 tra 1,06 e 1,22. Il coefficiente di risposta morfotettonica può variare tra 1,30 e 1,00 rispettivamente in corrispondenza della presunta faglia di Tricesimo, delle scarpate o dei cigli delle terrazze, e in corrispondenza della pianura.

C) Inedificabilità.

1. Sono inedificabili le aree esondabili, le aree del bacino di laminazione delle piene del Cormôr, le aree di protezione dei pozzi idropotabili, le scarpate dei terrazzi prospicienti il Cormôr di altezza maggiore di 5 metri, di estensione significativa e di pendenza superiore al 50%. Le aree inedificabili sopra menzionate sono indicate negli allegati 7a e 7b alla relazione geologica.

D) Variante 64.

1. *Con riferimento alla variante 64:*
 - a) *dovranno essere rispettate le indicazioni previste nelle conclusioni (pag. 22 e 23) della Relazione geologica di data ottobre 2008 del dr. Fratta e, relativamente al punto 4, nel capitolo "Note per l'edificazione" dell'integrazione;*
 - b) *per i punti di variante n. 1, 3, 4, 5, 10, 11, 36, 44, 65, 69, 88, 93, 95, 96, 97, e 98, in considerazione della prossimità della falda al piano campagna, in condizioni di massimo impinguamento, eventuali vani interrati dovranno essere adeguatamente impermeabilizzati.*

E) Variante 73.

1. *Con riferimento alla variante 73:*
 - a) *per gli ambiti di variante n. 21, 22 e 33, soggetti a pericolosità idraulica moderata (P1), deve essere previsto l'innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm al di sopra del piano di campagna e il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota;*
 - b) *per gli ambiti di variante n. 3, 10, 12, 13, 28, 29 e 30 ubicati in corrispondenza di falda superficiale l'eventuale realizzazione di vani interrati o seminterrati deve prevedere la completa impermeabilizzazione degli stessi e il collaudo del sistema di impermeabilizzazione realizzato.*

ART. 34. DEROGHE.

1. *(Soppresso).*
2. In tutto il comune sono ammesse, anche in assenza di Prp, anche dove il Prp è previsto, opere per:
 - a) impianti tecnici o tecnologici *per infrastrutture a rete*, salvo che:
 - 1) sono escluse dalla deroga opere per *produzione*, se non per uso preminentemente proprio;
 - 2) *gli impianti per telefonia mobile*:
 - 2.1) *sono ammessi solo in area prevista dal regolamento di settore*;
 - 2.2) *sono ammessi a condizione che il realizzatore sia proprietario o abbia titolo sull'area circostante in cui sono superati i limiti di esposizione di cui al Dm Ambiente 381/1998, art. 3, comma 1, eccetto che su aree di viabilità, ferrovia e acqua*;
 - 3) gli elettrodotti di alta tensione sono ammessi solo in zone E e F, e in zone di viabilità, ferrovia e acqua, a distanza da zone A, B, C, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S1 e S2, e da edifici di abitazione e edifici di pregio ovunque localizzati se non in zone D2, D3 e H3 minima di metri 500;
 - 4) le opere di cui al punto 1) sono comunque ammesse nelle zone proprie e nelle zone in cui sono preminentemente strumentali o complementari a opere o attività ivi previste;
 - b) transito e parcheggio di automobili, motocicli e cicli. *Fino a che non sia reso disponibile mediante il Comune uno spazio attrezzato in zona idonea possono comunque mantenersi, di autoveicoli pesanti, transito e parcheggio esistenti*;
 - c) manutenzione e sistemazione di strade, ferrovia, corsi d'acqua, argini e condutture;
 - d) cartelli e altri mezzi pubblicitari;
 - e) recintazione;
 - f) coltura di fondi agricoli;
 - g) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose;
 - h) esclusione, rimozione o superamento di barriere architettoniche;
 - i) raccolta differenziata di rifiuti, svolta dal Comune o per conto del Comune;
 - l) demolizione senza ricostruzione, se non espressamente vietata o regolamentata. La demolizione è comunque vietata:
 - 1) in zona A: per opere di interesse storico, artistico, ambientale o documentale;
 - 2) in zona qualsiasi:
 - 2.1) per edificio di pregio;
 - 2.2) per opere definite edifici di riferimento nel quaderno dei borghi.

Resta salva l'applicazione di norme specifiche.

Il progetto di opere causanti alterazione rilevante e permanente dello stato dei luoghi è corredato di relazione illustrante l'impatto sull'ambiente e il paesaggio, il grado di compatibilità e gli interventi a questa finalizzati. Il

Comune può comunque fissare prescrizioni e modalità esecutive per motivi ambientali o paesaggistici.

3. Transito e parcheggio previsto da indice di zona sono ammessi anche in zona o spazio diverso da quello dell'opera servita. Rispetto a zona S questa previsione:
 - a) vale per realizzare parcheggio in zona S1 di parcheggio solo se l'opera servita di zona diversa è servizio o attrezzatura del Comune o di ente pubblico altro o istituzione riconosciuta o opera commerciale al *dettaglio*;
 - b) vale per realizzare parcheggio in zona S1 diversa da parcheggio e in zona S2, purché:
 - 1) sia assicurata la possibilità di realizzare nella zona S1 diversa da parcheggio e nella zona S2 opere per la destinazione d'uso prevista dal Prg conformi agli standards o alle esigenze di settore;
 - 2) il parcheggio sia usabile anche per la destinazione d'uso prevista dal Prg.

Resta salva l'applicazione di norme specifiche.

4. Il parcheggio di utilizzazione comune ma non contemporanea di opere diverse può essere computato contemporaneamente per opere diverse.
5. Gli impianti di distribuzione di carburante sono ammessi:
 - a) in tutte le zone, eccetto che in zone A, B, C, E, F, ambiti soggetti a Prpc di iniziativa pubblica o privata e zone S e zona di verde privato;
 - b) in zona di attrezzature a servizio della viabilità;
 - c) in bene soggetto a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza, in zone di cui alle lettere a) e b).

Le opere rispettano gli indici di zona o, se meno restrittivi rispetto ad altri già previsti, i seguenti:

- a1) altezza:
 - 1) edifici: m 4;
 - 2) pensiline: m 6;
 - a2) distanza da strada, compatibilmente con la legge:
 - 1) edifici: m 10;
 - 2) *pompe e sostegni di pensiline*: m 5;
 - 3) coperture di pensiline e attrezzature: m 5.

In area costituente pertinenza di servizio della strada la distanza è applicata dalla piattaforma stradale;
 - a3) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,3;
 - a4) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,15.
6. In caso di crollo o demolizione abusiva di opera di cui è obbligatoria la conservazione: è comunque ammessa la ricostruzione fedele, salvo modifiche eventuali ammesse dal Prg o da Prp. Resta salva l'applicazione delle sanzioni.
 7. Restano salve le possibilità di deroga *previste dalla legge*.

ART. 34 BIS. CREDITI EDIFICATORI.

1. *(Soppresso).*
2. *(Soppresso).*
3. *(Soppresso).*
4. *Per sostituzione di edifici esistenti alla data del 19 11 2009 non coerenti con le caratteristiche storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali vale la Lr 19/2009, art. 60, comma 1.*
5. *Per progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione rilevanti su edifici esistenti alla data del 29 3 2011 che assicurino la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento da fonti rinnovabili ivi prevista vale il decreto legislativo 28/2011, art. 12, comma 1.
È ammesso un ulteriore bonus volumetrico massimo del 5% se i progetti assicurano ulteriori requisiti di risparmio energetico, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio di acqua definiti dal Comune mediante specifico separato provvedimento.
Resta fermo l'obbligo di rispetto delle destinazioni d'uso, degli indici altri e delle particolarità previste dalle norme di zona.*

ART. 35. DEFINIZIONI.**A) Altezza dell'edificio:**

01. Vale la definizione regionale.

1. Il terreno a base di misurazione dell'altezza è il terreno:

- a)** esistente se il terreno viene mantenuto alla quota esistente;
- b)** ribassato se il terreno viene ribassato rispetto all'esistente;
- c)** rialzato se il terreno viene rialzato rispetto all'esistente. Se però il terreno viene rialzato a più di cm 40 oltre la quota di confine fronteggiante l'opera: la valutazione è fatta rispetto a cm 40 sopra la quota di confine fronteggiante l'opera, o rispetto al terreno esistente se superiore.

Se la linea di terreno è inclinata o spezzata vale la quota media.

Se l'opera è unita o aderente ad altra: per linea di terreno vale la linea unente le quote di spiccato.

I percorsi e i parcheggi in trincea non incidono sulla valutazione della quota del terreno di riferimento.

Resta salva l'assunzione a base di misurazione dell'altezza di una quota di terreno diversa prevista da norme specifiche.

Se prevista per opera diversa da edificio, l'altezza è verificata rispetto alla quota massima.

2. (Soppresso).

3. Ove prevista da indice di zona altezza pari a esistente: può applicarsi l'altezza di opere esistenti in:

- a)** recupero;
- b)** ricostruzione esorbitante dalla ristrutturazione edilizia con demolizione, purché realizzata almeno parzialmente sul sedime della demolizione. L'opera cui è applicata l'altezza pari a esistente non può:
 - 1)** superare la misura di superficie coperta delle opere demolite assunte a riferimento;
 - 2)** a distanza da confine inferiore a m 5: avere una distanza dal confine inferiore a quella delle opere demolite, se non in Prp;
- c)** ampliamento, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b);
- d)** nuova realizzazione e ampliamento in unione o aderenza alle opere esistenti assunte a riferimento.

Le opere di cui alle lettere c) e d) cui è applicata l'altezza pari a esistente non possono:

- aa)** superare né la misura di superficie coperta delle opere esistenti assunte a riferimento né m² 200;
- bb)** a distanza da confine inferiore a m 5: avere una distanza dal confine inferiore a quella delle opere esistenti assunte a riferimento, se non in Prp.

4. Le previsioni di indici di zona e definizioni per tipi di opera diversi sono applicabili senza esclusione reciproca.

A1) Altezza utile dell'unità immobiliare:

1. *Vale la definizione regionale.*

B) Densità fondiaria:

1. E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie fondiaria.

C) Densità territoriale:

1. E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie territoriale.

D) Densità di unità immobiliari:

1. E' il numero di unità immobiliari massimo realizzabile rispetto alla superficie fondiaria di un lotto o di un programma unitario.
2. Ove prevista da indice di zona densità pari a esistente può applicarsi la densità di opere esistenti in:
 - a) recupero;
 - b) ricostruzione esorbitante dalla ristrutturazione edilizia con demolizione.
3. *(Soppresso).*

E) Distanza da confine:

1. *Vale la definizione regionale.*
2. *(Soppresso).*
3. Ove prevista da indice di zona distanza pari a esistente può applicarsi la distanza di edifici esistenti in:
 - a) recupero;
 - b) ricostruzione esorbitante dalla ristrutturazione edilizia con demolizione, purché realizzata almeno parzialmente sul sedime della demolizione. Il fronte verso confine cui è applicata la distanza pari a esistente non può superare la misura del fronte verso confine degli edifici demoliti assunti a riferimento;
 - c) ampliamento mediante sopraelevazione, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b), per un'altezza di non più di m 4 rispetto all'esistente se non in Prp;
 - d) ampliamento mediante allargamento, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b), per un fronte di non più di m 5 se non in Prp.
4. Ove prevista da indice di zona in corrispondenza di edificio esistente, la distanza di metri 0 può applicarsi solo per l'altezza di metri 3, o dell'edificio esistente se superiore.
5. Le previsioni di indici di zona e definizioni per tipi di opera diversi sono applicabili senza esclusione reciproca.
6. Resta salva l'applicazione del codice civile e degli indici di altezza.

F) Distanza da edificio:

1. E' la distanza minima *in proiezione orizzontale dal perimetro della superficie coperta di un altro edificio al perimetro della superficie coperta dell'edificio*, misurata radialmente.
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) (soppressa);
 - b) condutture;
 - c) (soppressa);
 - d) opere interrato rispetto a terreno:
 - 1) esistente se il terreno viene mantenuto alla quota esistente;
 - 2) ribassato se il terreno viene ribassato rispetto all'esistente;
 - 3) rialzato se il terreno viene rialzato rispetto all'esistente. Se però il terreno viene rialzato oltre la quota di *spiccato* dell'edificio altro: la valutazione è fatta rispetto alla quota di *spiccato* dell'edificio altro, o rispetto al terreno esistente se superiore.

G) Distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante:

1. E' la distanza minima tra *parete dotata di vedute ai sensi del codice civile* e parete di edificio antistanti.
2. (Soppresso).
3. (Soppresso).
4. (Soppresso).

H) Distanza da strada:

1. E' la distanza minima *in proiezione orizzontale* da strada, esistente o prevista, ivi compresi spazi laterali funzionali al transito veicolare e pedonale e al sostegno delle opere *al perimetro della superficie coperta dell'edificio*, misurata ortogonalmente alla strada.
2. Sono escluse dal computo:
 - a) (soppressa);
 - b) condutture;
 - c) opere funzionali a servizi a rete;
 - d) (soppressa);
 - e) sili di servizio.
3. Ove prevista da indice di zona distanza pari a esistente può applicarsi la distanza di edifici esistenti in:
 - a) recupero;
 - b) ricostruzione esorbitante dalla ristrutturazione edilizia con demolizione, purché realizzata almeno *parzialmente* sul sedime della demolizione. Il fronte verso strada cui è applicata la distanza pari a esistente non può superare la misura del fronte verso strada degli edifici demoliti assunti a riferimento;
 - c) ampliamento mediante sovrelevazione, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b);
 - d) ampliamento mediante allargamento, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b);

e) nuova realizzazione e ampliamento distanti non più di m 20 dagli edifici esistenti assunti a riferimento.

Il fronte verso strada delle opere di cui alle lettere d) ed e) cui è applicata distanza pari a esistente non può superare né la misura del fronte verso strada degli edifici esistenti assunti a riferimento né m 20.

4. Le previsioni di indici di zona e definizioni per tipi di opera diversi sono applicabili senza esclusione reciproca.
5. Ove previsto in zonizzazione limite di distanza maggiore di quello previsto in norme di attuazione vale il limite previsto in zonizzazione.
6. Piattaforma è la parte della sede stradale che comprende i seguenti elementi:
 - a) una o più carreggiate complanari, di cui la corsia costituisce il modulo fondamentale;
 - b) le banchine in destra e in sinistra;
 - c) i margini (eventuali) interno e laterale (comprensivi delle banchine);
 - d) le corsie riservate, le corsie specializzate, le fasce di sosta laterale e le piazzole di sosta o di fermata dei mezzi pubblici (se esistenti).
 Non rientra nella piattaforma il margine esterno.

l) Distanza da zona:

1. E' la distanza minima *in proiezione orizzontale* da zona omogenea *al perimetro della superficie coperta dell'edificio*.
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) (soppressa);
 - b) condutture;
 - c) (soppressa);
 - d) opere funzionali a servizio a rete.

I BIS) Edificio:

1. Vale la definizione regionale.
2. Ai fini di distanze non sono considerate edifici e quindi sono ammesse a una misura inferiore a quella prevista dagli indici di zona, ma rispettandosi il codice civile:
 - a) le opere di legno prive di impianti aventi altezza non superiore a m 1,8 e superficie lorda di pavimento non superiore a m² 9.
Per la rete viaria di primo livello dovrà essere ottenuto l'assenso dell'Ente gestore ai sensi dell'art. 6, co. 4, delle norme del PRITMML;
 - b) le opere per cancelli coperti di recintazione aventi copertura profonda non più di m 1,6;
 - c) gazebo di legno o metallo e di teli di stoffa o plastificati, con copertura realizzata mediante opere non costituenti tetto, dell'altezza massima di m 2,5 e superficie coperta massima di m² 20;
 - d) coperture di posti auto mediante opere non costituenti tetto rette da elementi puntuali disposti in linea. Questa norma non vale verso la strada statale 13 (Pontebbana).

I TER) Elementi costitutivi dell'edificio:

1. *Vale la definizione regionale.*

L) Indice di fabbricabilità fondiaria:

1. Esprime il volume *utile* massimo fabbricabile rispetto alla superficie fondiaria.
2. In area di Prp il volume derivante dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria può essere trasferito liberamente tra i lotti del Prp aventi la stessa classificazione di zona.
3. Nel caso di cessione gratuita al Comune per opera di urbanizzazione di area classificata fabbricabile: l'indice è da considerarsi aumentato fino a compensare in termini di volume l'esclusione dalla superficie fondiaria dell'area ceduta.

M) Indice di fabbricabilità territoriale:

1. Esprime il volume *utile* massimo fabbricabile rispetto alla superficie territoriale.

N) Integrazione:

1. E' la realizzazione di opere o costituzione di usi connessi fisicamente e/o funzionalmente ad opere o usi altri, presso le opere o gli usi altri.

O) Naturalizzazione territoriale:

1. E' introduzione o reintroduzione nel territorio di elementi di naturalità.

O BIS) Parete:

1. *Vale la definizione regionale.*

P) Programma unitario:

1. E' un documento in cui sia presente una previsione costruttiva per fondi diversi.

P BIS) Prp previgente:

1. *E' un Prp vigente al momento di adozione del Prg variante 60.*

Q) Rapporto di copertura:

1. Esprime il rapporto massimo realizzabile tra superficie coperta e superficie fondiaria.

R) Recupero:

1. Comprende le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza o con demolizione.

R BIS) Sagoma dell'edificio:

1. Vale la definizione regionale.

S) Superficie accessoria:

1. Vale la definizione regionale.

T) Servizio stradale:

1. E' servizio che può comprendere opere per:
 - a) rifornimento, lavaggio, grassaggio, gommatura, elettrauto e deposito di oli lubrificanti per autoveicoli;
 - b) attività commerciali integrative di impianto di distribuzione di carburante, alimentari e non alimentari, nei limiti delle previsioni di settore per impianti di distribuzione di carburante;
 - c) manutenzione stradale;
 - d) raccolta differenziata di rifiuti;
 - e) sosta o fermata di mezzi di trasporto pubblico.

U) Superficie coperta:

1. Vale la definizione regionale.
2. *Il terreno a base di misurazione della superficie coperta è il terreno:*
 - a) *esistente se il terreno viene mantenuto alla quota esistente;*
 - b) *ribassato se il terreno viene ribassato rispetto all'esistente;*
 - c) *rialzato se il terreno viene rialzato rispetto all'esistente.*
Se però il terreno viene rialzato più di cm 40 oltre la quota di marciapiede stradale o in assenza di questo più di cm 40 oltre la quota di centro strada in corrispondenza del sedime dell'edificio: la valutazione è fatta rispetto a cm 40 sopra la quota di marciapiede stradale o in assenza di questo rispetto a cm 40 sopra la quota di centro strada in corrispondenza del sedime dell'edificio, o rispetto al terreno esistente se superiore.

I percorsi in trincea non incidono sulla valutazione della quota del terreno di riferimento.
3. Nel caso di cessione gratuita al Comune per opera di urbanizzazione di area classificata fabbricabile: il rapporto è da considerarsi aumentato fino a compensare in termini di superficie coperta l'esclusione dalla superficie fondiaria dell'area ceduta.

V) Superficie coperta complessiva di opera commerciale:

1. E' la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi e simili, come somma di piani.
2. *L'indice di superficie coperta complessiva di opera commerciale non vale per le attività di cui alla legge regionale 29/2005, art. 4, e per la somministrazione di alimenti e bevande.*

Z) Superficie fondiaria:

1. Comprende la parte di superficie territoriale di pertinenza di edifici.
2. E' calcolata sottraendo alla superficie territoriale le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sono invece compresi ai fini del computo:
 - a) parcheggio e verde privati o assimilabili a privati;
 - b) percorso ciclabile previsto ove sovrapposto a zona edificabile e non definito con linea di frazionamento in un Prp o in un progetto;
 - c) transito.

Z BIS) Superficie lorda di pavimento:

1. *E' la somma delle superfici di tutti i piani praticabili fuori terra, seminterrati e interrati, misurate al perimetro esterno, compresi i porticati, le tettoie, i balconi e le logge.*

Z TER) Superficie per parcheggi:

1. *Vale la definizione regionale.*

AA) Superficie territoriale:

1. Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dal Prg e le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese entro il perimetro di Prp. Ai fini della definizione di superficie territoriale le zone S costituiscono comunque aree per opere di urbanizzazione. Ove il Prp comprenda più zone fabbricabili, con indici diversi, la superficie di opere di urbanizzazione è attribuita alle zone fabbricabili determinanti la previsione di Prp, proporzionalmente alla superficie di queste.
2. Sono escluse dal computo:
 - a) aree destinate dal Prg alla rete principale della viabilità;
 - b) aree di proprietà o di uso pubblico, salvo partecipazione al Prp o concessione del loro proprietario o dell'ente curante l'uso pubblico;
 - c) aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori realizzati in zona per insediamenti esterna al Prp, salvo modifica della pertinenza;
 - d) strade aperte al transito pubblico da oltre 3 anni, salvo partecipazione al Prp o concessione del loro proprietario o dell'ente curante l'uso pubblico.

3. Per variante di Prp valido o *Prp nuovo sostitutivo di Prp previgente* può essere assunto lo stato degli elementi di cui al comma 2 esistente al momento di formazione del Prp *originario*.

BB) Superficie utile:

1. *Vale la definizione regionale.*

CC) Superficie di vendita:

1. E' l'area a cui ha accesso il pubblico, compresa quella occupata da banchi, scaffalature o comunque destinata a mostra o esposizione di merce, esclusa l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e deposito di carrelli.
2. *L'indice di superficie di vendita non vale per le attività di cui alla legge regionale 29/2005, art. 4, e per la somministrazione di alimenti e bevande.*

DD) Unità funzionale:

1. E' un edificio *come definito al comma 2*. Ove presenti pertinenze è l'insieme di edificio principale e sue pertinenze.
2. Ai fini di unità funzionale è edificio una costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri elevati senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, autonoma per ingresso e salita eventuale a piani superiori, non costituente servizio od accessorio. Costruzioni unite o aderenti comprese in una unica particella catastale non costituiscono comunque edifici distinti.
3. *Per fini diversi da unità funzionale vale la definizione di cui alla sezione I BIS), comma 1.*

DD BIS) Unità immobiliare:

1. *Vale la definizione regionale.*

EE) Uso:

1. E' l'utilizzazione di uno spazio specifica rispetto alla destinazione d'uso.
2. Nel contesto di attività produttiva l'uso per cui sono previste limitazioni è la sola fase o utilizzazione direttamente corrispondente al testo della norma, restandone escluse fasi e utilizzazioni diverse anche se connesse.

FF) Volume utile:

1. *Vale la definizione regionale.*

GG) Volume tecnico:

1. Vale la definizione regionale.

Nota:

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle definizioni compiute mediante legge o regolamento sovraordinato prevalgono o sono di applicazione diretta, conformemente alla specialità regionale. Restano salve le particolarità delle norme di attuazione del PRGC se compatibili.

ART. 36. NORME TRANSITORIE.

1. Ai fini di applicazione delle norme di Prg i Prp adottati in attesa di approvazione sono assunti come Prp previgenti, e sono soggetti alla disciplina per questi prevista. Il Comune conclude la procedura di approvazione di questi Prp rispettando il solo Prg vigente e *varianti adottate* al momento *di adozione dei Prp*. Le aree di Prp di cui è decisa rielaborazione o riadozione totale sono immediatamente soggette alle previsioni di Prg vigente e varianti adottate, *senza che possa assumersi quel Prp come Prp previgente*.
2. I titoli abilitativi di opere validi possono essere oggetto di proroga motivata ai sensi di legge *rispettandosi il solo Prg vigente e varianti adottate al momento di formazione dei titoli validi*.

Tab. 1. Limiti di distanza.

Opera	m
Acqua pubblica a cielo aperto (sponda di magra o piede di argine)	10 (1)
Acquedotto (adduttrice esterna a strada)	3
Cimitero	200 (2)
Depuratore	100
Elettrodotto (conduttori) e cabina di trasformazione	(3)
Ferrovia (rotaia più vicina) (anche dismessa)	30 (4)
Ferrovia (rotaia più vicina) (anche dismessa)	6 (5)
Gasdotto	(6)
Oleodotto	2 (7); 8 (8)

- (1) Entro il limite di distanza di m 4 sono vietati anche recinti e smovimenti di terreno.
- (2) O distanza minore prevista da decreti di riduzione.
- (3) Secondo decreto ministeriale. In ogni caso gli edifici e il loro esterno immediato in cui sia prevista una permanenza di persone superiore a 4 ore al giorno rispettano una distanza tale che l'induzione magnetica non vi superi:
- a) in genere: microT 3;
 - b) in area priva e non prevista in programma comunale o convenzione esistente dotata di opere di urbanizzazione: microT 0,4.
- (4) Edifici o manufatti di qualsiasi specie.
- (5) Piante, siepi, muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere.
- (6) Entro il limite di distanza sono vietate anche fognature e canalizzazioni chiuse.
- (7) Verso sud-ovest.
- (8) Verso nord-est.

Nota:

La rappresentazione grafica di limiti di distanza e linee di infrastrutture è indicativa. La distanza prevista dalla tabella 1 è applicata rispetto alle aree e opere come verificate in sede di Prp e/o progetto.

Tab. 2. Allevamenti zootecnici - Uba e coefficienti per distanze.

Allevamento	Uba per ogni capo	Specie	Coefficienti														
			Stabulazione				Areazione			Deiezioni				Orientamento			
			let	gri	suo	ape	nat	mis	for	cop	ape	deo	dep	N-E	N	W	AL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
AVICOLO																	
Galline da riproduzione	0,017	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Galline ovaiole	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Polli da carne (3 mesi)	0,005	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Polli da allevamento (6 mesi)	0,004	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Galletti (2 mesi)	0,003	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Tacchini da riproduzione	0,027	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Tacchini leggeri (4 mesi)	0,015	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Tacchini pesanti (6 mesi)	0,023	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Anatre e oche da riproduzione	0,018	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Anatre e oche da ingrasso (6 me)	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Faraone da riproduzione	0,008	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Faraone da ingrasso (4 mesi)	0,005	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Struzzi da riproduzione	0,100	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Struzzi da carne	0,071	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
BOVINO DA CARNE																	
Adulti (24 mesi)	1,000	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Vitelloni (7 - 24 mesi)	0,600	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Vitelli (6 mesi)	0,286	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
BOVINO DA LATTE																	
Adulti (24 mesi)	1,000	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Manze (7 - 24 mesi)	0,600	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Vitelli (6 mesi)	0,286	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
CUNICOLO																	
Conigli da riproduzione	0,012	1	0,9	1	—	—	0,9	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Conigli da ingrasso (3 mesi)	0,008	1	0,9	1	—	—	0,9	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
EQUINO																	
Equini da riproduzione	0,743	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Cavalli e asini	0,600	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Puledri (6 mesi)	0,286	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
OVINO E CAPRINO																	
Ovini	0,150	1	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Caprini	0,150	1	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
SELVAGGINA																	
Fagiani da riproduzione	0,017	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Fagiani (6 mesi)	0,004	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Starne e pernici da riproduzione	0,005	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Starne e pernici (6 mesi)	0,003	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Cinghiali e cervi	0,143	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Daini, caprioli, mufoni	0,071	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Lepri	0,014	1,2	0,9	—	1	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
SUINO																	
Riproduttori	0,400	1,8	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Suinetti (3 mesi)	0,046	1,8	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Suini leggeri (6 mesi)	0,229	1,8	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
Suini pesanti (9 mesi)	0,229	1,8	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,9	1
VARI																	
Visoni, nutrie e cincillà	0,014	1	0,8	—	—	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Volpi	0,065	1	0,8	—	—	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	0,9	1
Pesci da riproduzione (q)	0,183	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pesci da consumo (q)	0,114	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alveari (famiglia)	0,114	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lumache (consumo) (q)	0,114	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cani	0,150	1,8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Note:

Stabulazione: (1) su lettiera; (2) su grigliato; (3); al suolo; (4) all'aperto.

Areazione: (5) naturale; (6) mista; (7) forzata.

Deiezioni: (8) in vasca coperta; (9) in vasca aperta; (10) in vasca con deodorizzazione; (11) in depuratore.

Localizzazione rispetto a zone indicate o ad abitazione estranea: (12) a nord-est; (13) a nord; (14) a ovest; (15) ad altro.

Per allevamento non compreso in tabella è da farsi riferimento ad allevamento affine.

ALLEGATO A).

LEGENDA DI ZONIZZAZIONE.

LEGENDA



PERIMETRO PIANI PARTICOLAREGGIATI
CENTRI STORICI




AMBITO PIANO PARTICOLAREGGIATO
STRADA REGIONALE DEL CENTRO



ZONA OMOGENEA A2




ZONA OMOGENEA A3



ZONA OMOGENEA B.A




AMBITI IN ZONA OMOGENEA B.A



ZONA OMOGENEA B.A.1




ZONA OMOGENEA B1




ZONA OMOGENEA B2



ZONA OMOGENEA B3



AMBITI RESIDENZIALI IN ZONA
OMOGENEA C



AMBITI SOGGETTI A PRPC
DI INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA



PERIMETRO DI AREA DI CONSOLIDAMENTO



ZONA OMOGENEA D2















ZONA OMOGENEA D3



ZONA OMOGENEA H3.1



ZONA OMOGENEA H3.2

	ZONA OMOGENEA E1.1
	ZONA OMOGENEA E1.2
	ZONA OMOGENEA F
	PERIMETRO DELL'AREA DI PRODUZIONE DEI VINI COLLI ORIENTALI DEL FRIULI
	ZONA OMOGENEA H2
	ZONA DI VERDE PRIVATO
	ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE S1
	ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE IN ZONA E - S2
	ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE DI INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA SPORT EQUESTRI - S3
	ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE DI INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA ATTIVITA' CINOTECNICA - S4
	ZONA ATTREZZATURE A SERVIZIO VIABILITA'
	LIMITE FASCIA RISPETTO STRADALE LIMITE FASCIA RISPETTO FERROVIARIA
	AREA DI RISPETTO CIMITERIALE
	LIMITE RISPETTO CIMITERIALE
	STRADE DI PROGETTO
	ACQUE
	NORME PARTICOLARI
	LIMITE TERRITORIO COMUNALE




FASCIA DI RISPETTO DEGLI
IMPIANTI DEPURAZIONE




PISTE CICLABILI
PERCORSI
AREE DI SOSTA



EDIFICI DI PREGIO



AREA FERROVIARIA



PERCORSI DI SICUREZZA
LINEA DIRETTRICE
AREA DI SCAMBIO

ALLEGATO B).

COLORI PER MURI O PARAMENTI ESTERNI IN ZONE B.A, B.A1 E B1.


NOTE:

Il colore della stampa di questo allegato varia secondo la stampante.


I colori cui sono riferite le norme sono quelli originali del sistema NCS (Natural Color System).

Le sigle tra parentesi sono il codice NCS.


I numeri tra parentesi sono la pagina del campionario NCS.




M1 - Rosso antico chiaro
(S 2020-Y70R) (65)




M2 - Rosa antico scuro
(S 2030-Y80R) (74)




M3 - Arenaria rosata
chiara
(S 1020-Y20R) (26)




M4 - Arenaria rosata scura
(S 2020-Y20R) (26)




M5 - Gialletto
(S 0530-Y10R) (19)




M6 - Giallo paglierino
chiaro
(S 0520-Y) (10)




M7 - Arenaria gialla
chiara
(S 1020-Y) (10)




M8 - Arenaria gialla
media
(S 2020-Y) (10)




M9 - Terra ombra naturale
chiara
(S 2010-Y20R) (25)




M10 - Grigio caldo
(S 2502-Y) (258)




M11 - Arenaria grigia
chiara
(S 2005-G80Y) (249)




M12 - Grigio pietra
(S 2005-G20Y) (209)




M13 - Verde minerale
chiaro
(S 1510-G40Y) (223)



M14 - Verde caldo chiaro
(S 2010-G30Y) (215)



M15 - Biancone
(S 1002-G50Y) (258)



M16 - Grigio perla
(S 0502-G) (264)

ALLEGATO C).

COLORI PER SERRAMENTI ESTERNI IN ZONE B.A, B.A1 E B1.


NOTE:

Il colore della stampa di questo allegato varia secondo la stampante.

I colori cui sono riferite le norme sono quelli originali del sistema NCS (Natural Color System).

Le sigle tra parentesi sono il codice NCS.

I numeri tra parentesi sono la pagina del campionario NCS.



S1 - Nocciola
(4441-Y29R) (283)




S2 - Noce
(5730-Y41R) (283)



S3 - Castagnino
(6022-Y66R) (283)




S4 - Testa di moro
(7116-Y61R) (284)



S5 - Verde caldo chiaro
(S 3020-G20Y) (211)



S6 - Verde bosco
(S 5020-G10Y) (203)




S7 - Verde persiana
(S 5040-G10Y) (205)




S8 - Verdone
(S 7020-G10Y) (203)




S9 - Verde Blu
(S 6030-B50G) (176)




S10 - Grigio blu
(S 4010-B10G) (155)




S11 - Grigio azzurro
(S 2010-B10G) (155)




S12 - Grigio azzurro chiaro
(S 1010-R90B) (143)




S13 - Grigio scuro
(7105-R79B) (280)



S14 - Grigio piombo
(S 2010-R90B) (143)



S15 - Grigio freddo
(1704-G16Y) (286)



S16 - Bianco
(0502-G32Y) (286)